



## Provincia di Biella

# PIANO DI CONTENIMENTO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI BIELLA

(ai sensi della L. n. 157/92 e L.R. n. 5/2018,)

**Anni 2025 – 2029**



Area: Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

---

Provincia di Biella - Via Quintino Sella, 12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)  
Tel. 015.84.80.611 - Fax 015.84.80.740 - E-mail Istituzionale PEC 'protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it'

Sito web: [www.provincia.biella.it](http://www.provincia.biella.it)

Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027



## Sommario

1. Premessa al Piano di Controllo.....	4
2. Inquadramento territoriale.....	7
2.1 Zone di caccia programmata: .....	7
2.2 Istituti a divieto assoluto di caccia.....	7
2.3 Zone a gestione privata della caccia.....	11
2.4 Zone per l'addestramento e l'allenamento e gare per cani da caccia .....	11
3. Analisi attuale.....	11
4. Individuazione delle problematiche relative alla presenza del cinghiale .....	12
4.1. Danni alle produzioni agricole.....	12
4.2. Incidenti stradali .....	21
5. Individuazione dei principali metodi per la diminuzione del problema. ....	22
5.1. Utilizzo di metodi ecologici innovativi di riduzione della consistenza della specie.....	22
5.2 Prevenzione .....	22
5.2.1 Per sinistri stradali .....	22
5.2.2 Per coltivazioni agricole.....	22
5.3 Metodi di controllo diretto .....	23
5.4. Obiettivi del piano di controllo.....	26
REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE .....	27
0. Inquadramento giuridico e normativo .....	27
□ 0.1. Legge 11 febbraio/1992, n. 157 e ss.mm.ii. così come modificata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 .....	27
□ 0.2 Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 e ss.mm.ii. modificata dalla Legge regionale 17 dicembre 2018,.....	27
□ 0.3 D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 e ss.mm.ii. ....	28
1. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO E FUNZIONI ATTRIBUITE AI SOGGETTI ATTUATORI – RESPONSABILITA' .....	29
1.1. Amministrazione Provinciale:.....	29
1.2. Ambiti di Caccia-ATCBI1 e CABI1 e Associazioni Agricole.....	30
1.3. Associazioni Agricole riconosciute a livello provinciale .....	30
1.4. Aziende Agrituristiche Venatorie .....	30
1.5. Proprietari o conduttori di fondi non in possesso di porto d'armi ad uso caccia in qualità di gestori delle gabbie di cattura.....	30
1.6. Proprietari o conduttori di fondi in possesso di porto d'armi ad uso caccia in qualità di gestori delle gabbie di cattura.....	31
1.7. Proprietari o conduttori di fondi in possesso di porto d'armi ad uso caccia .....	31
1.8. Proprietari o conduttori di fondi nel territorio della Provincia di Biella ove si realizza il Piano di contenimento .....	31
1.9. Coadiutori dei piani di contenimento .....	32
2. PERIODI DI INTERVENTO .....	33
3. AREE D'INTERVENTO.....	34
4. METODOLOGIE E MEZZI.....	34



4.1.	Recinzioni elettrificate .....	34
4.2.	Cattura con gabbie-trappola o recinti (chiusini mobili e/o fissi o pig-brig).....	34
4.3.	Prelievi sul territorio.....	35
5.	PROCEDURE OPERATIVE E DI DETTAGLIO.....	36
5.1.	SOGGETTO ATTUATORE: Provincia di Biella .....	37
5.1.1.	Partecipanti al piano di controllo. Requisiti soggettivi. ....	37
5.1.2.	Metodologie .....	38
5.1.3.	Cessione e consumo degli animali abbattuti. ....	41
5.2.	SOGGETTO ATTUATORE:ATC BI1 e CABI- Aziende Venatorie e Associazioni Agricole ....	42
5.2.1.	Partecipanti al piano di controllo. Requisiti soggettivi. ....	42
5.2.2.	Metodologie .....	43
5.2.3.	Cessione e consumo degli animali abbattuti. ....	46
5.2.4.	Ulteriori adempimenti – Monitoraggi.....	46
5.3	SOGGETTO ATTUATORE: Proprietari o Conduttori che agiscono direttamente sui propri fondi o tramite “Tutor e/o Coadiutore dei piani di contenimento”.....	46
5.3.1.	Disposizioni particolari a tutela delle colture agricole .....	47
5.3.2.	Operatori: requisiti. ....	47
5.3.3.	Modalità operative Proprietari e / o conduttori di fondi.....	48
5.3.4	Adempimenti per gli operatori .....	49
5.3.5	Metodologie di prelievo e mezzi.....	49
5.3.6	Cancellazione dagli elenchi provinciali dei soggetti autorizzati.....	50
5.3.7	Cessione e consumo degli animali abbattuti. ....	50
5.3.8	Ulteriori disposizioni. ....	51
6	RELAZIONE ANNUALE AD ISPRA .....	51
	ALLEGATO 1- MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI CONTROLLO ALLA SPECIE CINGHIALE 2020 – 2024 E PER LE ATTIVITÀ OPERATIVE .....	52
	ALLEGATO 2- Disposizioni applicative relative all’attività di foraggiamento attrattivo finalizzato al contenimento del cinghiale.....	76



## 1. Premessa al Piano di Controllo.

La soluzione alle problematiche legate alla presenza e diffusione della specie cinghiale e suoi ibridi sul territorio della Provincia di Biella rientra tra le priorità gestionali faunistiche che l'Amministrazione Provinciale cerca da diversi anni di risolvere con il massimo impegno, utilizzando tutti gli strumenti che la normativa vigente mette a disposizione.

A partire dall'anno 2000, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 70/96 ( abrogata ) e dell'art. 2 della L.R. 9/00, sono sempre stati autorizzati piani e programmi di controllo numerico della specie cinghiale eseguiti in tutto il territorio provinciale.

L'obiettivo primario del presente Piano, in continuità con quello in scadenza al 30.06.2025, vuole essere la riduzione degli impatti che la specie cinghiale esercita sull'ambiente, sulle attività antropiche e sulla biodiversità. L'esperienza maturata dai tecnici e dagli operatori della Provincia ha confermato la correlazione tra disponibilità alimentare specie-specifica e presenze faunistiche.

Per il cinghiale la presenza di castagne e ghiande disponibili in conseguenza all'abbandono della collina e montagna e l'aumento di terreni incolti, unita all'erraticità della specie, limita tuttavia i benefici di ogni forma di controllo. A questo si aggiunge che la frammentazione fondiaria, ha determinato la presenza di aree non coltivate o boschive, limitrofe ad aree ad agricoltura intensiva (mais e prati), in queste zone la frequenza dei danni risulta molto elevata.

Per quanto premesso il contrasto alla proliferazione delle popolazioni di cinghiali deve essere realizzato in via continuativa tramite una prevenzione del danno alle colture agricole con difese passive delle stesse in particolare quelle di pregio, ma anche tramite un'azione di contenimento della specie.

In ultimo, il diffondersi, a partire dal gennaio 2022 sul territorio piemontese del virus della Peste Suina Africana porta ad aumentare ulteriormente l'opera di abbattimento condotta sulla popolazione di cinghiale, per tutelare gli allevatori di suini presenti sul territorio della Provincia di Biella che, nel caso di infezioni all'interno degli allevamenti, riporterebbero ingenti danni economici. In tale contesto la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024 n. 18-8635, ha approvato il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)".

Contemporaneamente il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana ha pubblicato una serie di ordinanze, ultima delle quali è attualmente vigente è l'Ordinanza nr 5 del 04/10/2024, che normano l'attività di contenimento all'interno delle Zone di Restrizione I,II,III .

Il Presente piano andrà dunque ad integrarsi con entrambe le normative soprariportate al fine di ottimizzare l'attività di controllo faunistico e semplificare le procedure applicative dei medesimi.

Per i motivi sopra riportati e per dare continuità al lavoro fin qui svolto, al fine non vanificare i risultati raggiunti, nella consapevolezza che gli interessi legati all'attività venatoria non possono prescindere da un corretto rapporto con il mondo agricolo – il quale rivendica giustamente la possibilità di poter svolgere il proprio ruolo con professionalità e senza ulteriori aggravii derivanti dalle presenze indesiderate dei cinghiali – e più in generale con il complesso della cittadinanza, sono necessarie le seguenti azioni:

- a) fornire agli agricoltori il necessario supporto tecnico per la realizzazione di opere di difesa del proprio territorio.
- b) attuare, da parte della Provincia, il coordinamento degli interventi posti in essere dagli Enti e Organismi deputati ai sensi di legge alla gestione e al controllo del cinghiale, su tutto il territorio provinciale;
- c) provvedere alla formazione degli operatori chiamati a collaborare con la polizia provinciale per l'attuazione del piano;
- d) mettere in atto norme di prevenzione ed azioni di contenimento numerico, adottando tecniche selettive che consentano un maggior rispetto delle altre specie faunistiche del territorio;

Al fine di meglio specificare le aree interessate dagli interventi e le relative competenze si rappresenta di seguito la ripartizione territoriale della provincia di Biella suddivisa nei diversi Istituti (Fig. 1 Carta degli Istituti su base comunale e Fig. 2 Carta degli istituti su base fisica)



Figura 1- Carta degli Istituti su base comunale







Figura 2 - Carta degli istituti su base fisica



Provincia di Biella  
Istituti faunistici e aree protette della Provincia di Biella



## 2. Inquadramento territoriale

Attualmente nel Biellese gli istituti faunistico - venatori in ambito provinciale sono i seguenti:

1. zone di caccia programmata: Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia;
2. istituti a divieto assoluto di caccia (Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, Zona di divieto);
3. zone a gestione privata della caccia (Aziende faunistico-venatorie, e Aziende agro - turistico - venatorie);
4. zone per l'addestramento e l'allenamento e gare per cani da caccia.

Nel corso degli anni l'Amministrazione provinciale di Biella ha provveduto alla revisione degli istituti a divieto di caccia di propria competenza che vengono così riassunti nel presente piano:

### 2.1 Zone di caccia programmata:

- Ambiti Territoriali di Caccia

In provincia di Biella esiste solo l'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. BI1 "Pianura e Colline Biellesi" di notevole estensione (superficie agro silvo pastorale pari a 49.198 Ha) caratterizzato da una disomogeneità ambientale davvero elevata. In questo ATC, infatti sono compresi territori tipicamente pianiziali, anche se molto eterogenei per quanto riguarda l'uso del suolo, con coltivazioni agricole a seminativi, foraggere e territori collinari con presenza di agricoltura di pregio, quali vite, vivai, zootecnia, fino a quote superiori agli 800 m s.l.m. Si precisa che alcuni comuni risultano suddivisi e ricompresi in ATC e CA.

- Comprensori Alpini

Anche questo tipo di istituto è presente in provincia in una sola unità il Comprensorio Alpino C.A. BI1 "Alte Valli Biellesi". Complessivamente l'estensione territoriale è pari a 28.157 Ha e presenta elevata disomogeneità ambientale, andando da zone di media collina intorno ai 500 m s.l.m. fino alle quote superiori ai 2000 m s.l.m. Le associazioni di specie di interesse venatorio appartenenti alla tipica fauna alpina sono presenti solo in una parte del territorio ricadenti nel CA. Attualmente la gestione di ATCBI1 e CABI è stata unificata, con decreto del Presidente della Provincia n. 96 del 7.11.2018, in un unico Comitato in ottemperanza alle nuove disposizioni della Regione Piemonte.

### 2.2 Istituti a divieto assoluto di caccia

Queste zone occupano una superficie di 8.117 ettari, pari a circa il 9% della superficie totale di ettari 91.355 ettari e sono così suddivise:

- Oasi faunistiche

Tabella 1- Superficie occupata dalle Oasi di protezione e relativa zonizzazione.

Denominazione	Superficie Ha	Zonizzazione
Trivero – Caulera	15,65	Alpina
Valdescola	589,83	Alpina
Pettinengo – Zumaglia	163,27	Collinare
Viverone	715,62	Pianura – Collina
<b>Superficie totale Oasi Ha</b>	<b>1.484,37</b>	

- Zone di ripopolamento e cattura



Attualmente, nella Provincia insistono sei zone per un totale di 4.542,28 ettari di cui tre in zona faunistica alpina, hanno un'estensione minima di 96,65 ad una massima di 2.564,76 ettari.

Denominazione	Superficie Ha	Zonizzazione
Donato	354,07	Alpina
Pratetto	97,79	Alpina
Trappa	96,65	Alpina
Mottalciata	686,78	Pianura – Collina
Rovella	738,14	Pianura- Collina
Verrone	2564,76	Pianura
<b>Superficie totale Zone Ripopolamento e cattura Ha</b>	<b>4.542,28</b>	

Tabella 2-Superficie occupata dalle zone di ripopolamento e cattura.

- Aree Protette Regionali

Parchi e riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 19/2009 e s.s. m.m. i.i.:

➤ Ente di gestione delle aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore che comprende le seguenti aree:

- Riserva naturale Parco Burcina "Felice Piacenza", di 58,2 ettari, posta al limite tra la Zona Faunistica Alpi (d'ora in avanti Z.F.A.) e la Zona Faunistica Pianura (d'ora in avanti Z.F.P.) Il Parco della Burcina è un giardino storico sito nel territorio dei comuni di Biella e di Pollone, sull'omonimo "Brich Burcina", una collinetta a ridosso delle Prealpi biellesi. Le origini del parco risalgono alla metà del 1800 quando Giovanni Piacenza (1811-1883) iniziò ad acquistare vari terreni siti nelle parti inferiori dei versanti rivolti a sud e a ponente della collina per piantarli con sequoie (al lago), cedri dell'Atlante, pini strobus e altro. Nel 1980 è stata istituita la Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza. La principale attrattiva della Burcina è la collezione di rododendri che occupa una conca di circa due ettari, e che tra maggio e giugno, durante la fioritura, rappresenta uno spettacolo veramente di eccezione. Sono inoltre presenti numerose conifere e latifoglie esotiche, perfettamente integrate con la vegetazione.
- Riserva naturale La Bessa, di 750 ettari, ricadente nella ZFP e posta lungo il torrente Elvo, istituita nel 1985, è situata nel Piemonte settentrionale allo sbocco della Valle d'Aosta e alla base delle pendici meridionali delle Alpi Biellesi, in provincia di Biella. Estesa per 7.5 kmq è delimitata a Nord dai resti di una morena del Pleistocene Inf. e dalle alluvioni quaternarie del torrente Elvo, a Sud da una seconda morena della stessa fase glaciale e dalla valle del torrente Olobbia La Bessa si presenta, attualmente, come altopiano che si estende sul prolungamento della valle del torrente Viona per 8 km in direzione NW-SE, largo da 800 metri fino ad un massimo di 1,7 km e digradante da una quota massima di circa 450 m a NW alla quota di circa 300 m a SE.
- Riserva naturale delle Baragge (territori misti brughiera e praterie) si estende su 3.941 ettari, riguarda le province di Biella, Novara e Vercelli (ventidue i comuni interessati e sette le sub-aree) ed è stata istituita nel 1992. In particolare vengono distinte:
  - Baraggione di Candelo e Cossato, Baraggia di Benna, Baraggia di Verrone (BI)
  - Baragge vercellesi (Vercelli)
  - Baragge del Piano Rosa (Novara)
- Sono sette porzioni differenti di territorio attraversate da strade statali, provinciali e comunali che ne facilitano l'accesso da uno qualsiasi dei ventidue comuni interessati. La fitta brughiera



caratterizzata da felci e brugo, alternata a vaste distese di prateria, che fa apparire la zona simile per certi versi alla savana africana è posizionata su un altopiano ad un'altitudine che varia dai 150 ai 340 metri fra le province di Biella, Vercelli e Novara. In provincia di Biella, la superficie della Riserva copre circa 1680 Ha, la differenza è equamente ripartita tra i territori di competenza alle Province di Novara e Vercelli. Il Baraggione che si estende fra Candelo e Cossato è quello più vasto e conosciuto, anche per la presenza di un antico ricetto - costituito da un nucleo fortificato in epoca medioevale. La zona è riconosciuta come Sito di interesse comunitario. All'interno del Baraggione vi è la zona addestrativa militare, pertanto tale zona ben si presta come rifugio dei cinghiali.

- Riserva naturale e Area contigua della Spina Verde si sviluppa lungo l'asta del torrente Elvo tra i comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando, per una lunghezza di circa 6 chilometri. Di recente costituzione è ora gestito dall'Ente di gestione delle aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. La superficie del Parco (tra riserva e area contigua) ammonta a Ha 475,07.

➤ Ente di gestione dei Sacri Monti.

- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa nell'omonima conca, di 1518,28 ettari, si sviluppa all'interno della Conca di Oropa, da una quota altimetrica di 814 metri fino ad una quota di 2400 metri s.l.m. Le pendici del Monte Mucrone, del Monte Camino e del Monte Rosso sono ricoperti nelle parti più alte da estese praterie a nardo con arbusteti ad ontano verde e rododendro che degradano a valle alternandosi a formazioni di betulla di invasione, su prati e pascoli; l'area del Santuario e del Sacro Monte è circondata da formazioni forestali in cui predomina il faggio a volte puro, ma più frequentemente mescolato con acero di monte e frassino verso le quote inferiori e con maggiociondolo e sorbo degli uccellatori più in alto. Localmente tra i 1600 ed i 1700 metri si trovano popolamenti di pino uncinato di origine antropica. Recenti ricerche floristiche hanno consentito di accertare nella conca di Oropa almeno 800 specie. L'istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa si integra con il progetto dalla Regione Valle d'Aosta con l'istituzione della Riserva naturale regionale del Monte Mars avvenuta nel 1993.

➤ Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prèvé.

- Istituita nel 1993, l'Area Attrezzata, sotto la gestione della Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, occupa un'area di circa 44 ettari, nei Comuni di Ronco e Zumaglia, a pochi chilometri ad est di Biella. La sua altitudine media è di 600 metri sul livello del mare, con un massimo di 669 metri sulla sommità del rilievo Brich di Zumaglia, mentre il Mont Prèvé è di poco più basso (660 metri).

➤ Foresta demaniale regionale

- Esiste una foresta demaniale regionale che si estende in alta Valle Sessera per una superficie complessiva di Ha 6.477,85 ricadente tutta nella zona alpina. I limiti di tale zona, che confina con l'Oasi di Protezione della Fauna denominata Valdescola sono evidenziati nella cartografia allegata. All'interno di questi confini sono presenti circa 4.543 ettari di bosco (62% della superficie territoriale) la rimanente superficie è occupata praterie, cespuglieti, rocce e macereti, acque, superfici urbanizzate. La proprietà demaniale regionale Alta Valle Sessera si è ubicata in Provincia di Biella (86%) e in minima parte in quella di Vercelli (14%), nei bacini montani dei Torrenti Sessera e Dolca.

In sintesi risulta che la superficie ove vige il divieto assoluto di caccia ammonta complessivamente ad Ha 17.014,78, il 18,63% della superficie provinciale e pari al 21,99 % del Territorio Agro Silvo Pastorale (d'ora in avanti T.A.S.P.) (Figura. n. 3).



Figura 3- Territorio Agro Silvo Pastorale dei comuni della provincia di BIELLA

COMUNE	tASP (ha)
Ailoche	999,36
Andorno Micca	653,54
Benna	824,08
BIELLA	2.899,90
Bioglio	1.713,58
Borriana	450,91
Brusnengo	882,54
Callabiana	581,58
Camandona	860,29
Camburzano	311,32
Campiglia Cervo	2.544,14
Candelo	1.174,84
Caprile	1.107,99
Casapinta	238,61
Castelletto Cervo	1.311,13
Cavaglia'	2.018,10
Cerreto Castello	177,41
Cerrione	2.448,75
Coggiola	2.197,63
Cossato	1.978,37
Crevacuore	766,87
Curino	2.049,66
Donato	1.098,84
Dorzano	409,45
Gaglianico	227,65
Giffenga	182,44
Graglia	1.760,84
Lessona	1.070,98
Magnano	959,48
Massazza	1.024,46
Masserano	2.400,66
Mezzana Mortigliengo	392,35
Miagliano	40,12
Mongrando	1.362,89
Mosso	1.609,25
Mottalciata	1.613,56
Muzzano	558,12
Netro	1.158,75
Occhieppo Inferiore	244,82
Occhieppo Superiore	381,33
Pettinengo	1.305,96
Piatto	312,01

COMUNE	tASP (ha)
Piedicavallo	1.468,62
Pollone	1.382,90
Ponderano	497,22
Portula	1.047,68
Pralungo	601,51
Pray	762,36
Quaregna	468,66
Ronco Biellese	301,78
Roppolo	790,34
Rosazza	769,34
Sagliano Micca	1.201,31
Sala Biellese	756,21
Salussola	3.484,58
Sandigliano	804,68
Soprana	501,72
Sordevolo	1.184,41
Sostegno	1.730,46
Strona	296,66
Tavigliano	950,57
Ternengo	178,84
Tollegno	235,27
Torrazzo	556,85
Trivero	2.628,45
Valdengo	572,23
Vallanzengo	451,41
Valle Mosso	710,39
Valle San Nicolao	1.201,10
Veglio	592,05
Verrone	668,24
Vigliano Biellese	446,38
Villa del Bosco	344,85
Villanova Biellese	734,89
Viverone	1.093,31
Zimone	271,30
Zubiena	1.149,23
Zumaglia	214,66



Suddividendo le zone a divieto assoluto di caccia tra ZFA e ZFP emerge la situazione descritta nella tabella seguente dalla quale si evince una non omogenea distribuzione delle zone di divieto tra la zona alpine e quella di pianura anche in linea con quanto disposto dalla L. 157/1992:

Zona e competenza territoriale	Tasptotale (Ha)	Tasp a divieto di caccia Ha	Tasp zone di divieto/tasp totale %
<b>Pianura Collina ATC BI1</b>	49.198	7.794,95	<b>15,84</b>
<b>Alpi CABI1</b>	28.157	9.219,83	<b>32,42</b>
<b>Totale superficie</b>	<b>77.355</b>	<b>17.014,78</b>	<b>21,99</b>

Tabella 3- Suddivisione della superficie agro silvo pastorale (Regione Piemonte – Dato 2018)

### 2.3 Zone a gestione privata della caccia

Sono ricomprese le Aziende faunistiche venatorie e le Aziende agrituristiche venatorie, che ai sensi della vigente normativa non possono superare il 14% del territorio T.A.S.P. di pianura e il 7% del T.A.S.P. in zona alpi.

- Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.)

E' presente un'unica AFV denominata "Rovasenda", di 1.550 ha che interessa, peraltro solo marginalmente il territorio biellese, (piccole porzioni dei comuni di Brusnengo e Masserano) estendendosi quasi completamente su territorio della Provincia di Vercelli.

- Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Otto AATV interessano la provincia, di cui solo quattro (La Baraggia ha 2.822 ha, Cavaglià ha 2028,96 ,Contea di Paverano ha 599,66 e La Cervo ha 602,60) ricadono quasi interamente sul territorio provinciale, mentre le altre Della Serra, Il Germano reale, Balocco e La Mandria interessano solo marginalmente il territorio della provincia di Biella

### 2.4 Zone per l'addestramento e l'allenamento e gare per cani da caccia

Attualmente nel territorio di competenza vi sono due zone fisse per l'addestramento e l'allenamento e gare per cani da caccia. Nello specifico abbiamo la Zona di addestramento cani di Castelletto Cervo" di Tipo 1 sita nei comuni di Lessona e Castelletto Cervo e la "Zona di addestramento Cani di Netro" di Tipo 2 sita nel comune di Netro , regolarmente autorizzate ai sensi del Regolamento regionale approvato con DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021 e s.m.i. . Le zone hanno un'estensione rispettivamente di ha 28 e ha 125 .

## 3. Analisi attuale

Gli interventi di controllo del cinghiale autorizzati fino alla presentazione del nuovo piano prevedevano il ricorso alle seguenti tipologie di cattura:

- 1) utilizzo di apposite gabbie-trappola per la cattura dei suidi affidate a proprietari o ai conduttori dei fondi agricoli interessati, ovvero a guardie venatorie volontarie operanti nei territori interessati dal controllo.
- 2) impiego di recinti (chiusini mobili e/o fissi) per la cattura dei selvatici, gestiti direttamente dai vigili provinciali.
- 3) prelievo individuale alla cerca o all'aspetto diurno e notturno;



- 4) forme di controllo collettive: la girata con cane limiere o, laddove appositamente autorizzate, anche la braccata in forma ridotta e per porzioni limitatissime di territorio solo qualora le condizioni rendano inefficaci il ricorso ad altre metodologie.
- 5) l' intervento diretto da parte dei proprietari e o conduttori dei fondi, in possesso delle relative abilità sui fondi in conduzione o in conduzione di altre aziende agricole in virtù di apposito accordo, il cosiddetto "tutor".
- 6) Per le operazioni di controllo sono stati impiegati i vigili provinciali in collaborazione con i proprietari/conduttori dei fondi e cacciatori nominativamente autorizzati, le guardie venatorie volontarie come previsto dall'art. 2 della L.R. 9/2000.

## 4. Individuazione delle problematiche relative alla presenza del cinghiale

Nella Provincia di Biella, in particolare nell'ultimo quinquennio i dati relativi ai danni alle coltivazioni agricole fanno emergere chiaramente il consistente aumento demografico di questo suide; il problema risulta ulteriormente aggravato dalla presenza del cinghiale anche nelle aree urbane, ove si riscontrano un notevole allarme sociale e rischi per la viabilità, come documentato dalle numerose segnalazioni registrate dal Servizio preposto di privati e amministratori locali ogni anno, che rilevano la presenza di cinghiali in giardini e parchi privati, talvolta recintati, con evidenti problemi di incolumità pubblica.

Ad accrescere il malcontento dal 2012 la Regione Piemonte non ha più implementato il Fondo di Solidarietà Regionale per il ristoro dei danni da incidentalità stradale causata da ungulati e pertanto sono notevolmente diminuite le richieste di risarcimento danni a seguito di sinistro.

Per quanto attiene ai danni alle coltivazioni agricole, l'indennizzo alle aziende segue le regole dei "de minimis" relativamente agli aiuti di Stato, risultano pertanto penalizzate proprio quelle che hanno avuto i maggiori danni. In relazione a ciò, molti imprenditori non sono più motivati a presentare le domande ed anche il dato dei danni può risultare di conseguenza sottostimato.

### 4.1. Danni alle produzioni agricole

Il verificarsi continuo di danni alle colture agricole da parte del cinghiale è ormai una realtà consolidata, con un impatto economico non indifferente, per cui, al fine di poter programmare efficaci azioni di contenimento del fenomeno, è necessario avere un quadro il più preciso possibile della situazione, quadro che si ottiene valutando l'andamento dei danni prodotti dalla specie alle colture agricole rapportandoli ai risultati dei contenimenti effettuati negli anni precedenti.

Nei territori maggiormente interessati dalle produzioni agricole il cinghiale crea un forte impatto sulle coltivazioni, sia per asporto diretto a fini alimentari di numerose essenze (danno di tipo alimentare) sia per il danneggiamento indiretto dovuto all'attività di scavo (rooting) che compromette la crescita delle colture. A queste tipologie di danno, che ovviamente sono le più impattanti, si associano altri tipi di danni causati dal calpestio dovuto al passaggio dei branchi ed al comportamento, che si manifesta con lo sfregamento sui tronchi degli alberi ("grattato"). I danni arrecati alle produzioni agricole da parte dei cinghiali si rilevano in particolare nel periodo primaverile su prati e successivamente ancora su prati, pascoli, su coltivazioni maidicole, sia al momento della germogliazione delle plantule che successivamente allo stadio di maturazione latte- cerosa.

Se il danno allo stadio di pre-raccolto del mais veniva "meglio sopportato" dall'imprenditore, fintanto che era certo l'indennizzo, tale approccio non è accettato al momento della germogliazione, in quanto la risemina determina comunque una diminuzione di produzione e non sempre la stessa dà risultati accettabili per gli eventi meteorologici avversi. Non è raro inoltre che nell'appezzamento ove si è provveduto al ripristino, ritornino le devastazioni. Il danno su prati è ancor meno "tollerato": il rivoltamento della cotica determina al momento del



raccolto oltre ad una riduzione di produzione, un notevole deprezzamento del fieno, possibili guasti alle macchine operatrici, mentre il ripristino non sempre restituisce la stessa composizione floristica del prato stesso. Negli alpeggi i danni risultano ancor più gravi maggiori e la mancanza di erba può talora provocare una demonticazione anticipata con conseguenze negative qualora il periodo di alpeggio sia legato ad un impegno comunitario.

Inoltre la rimozione della coltre erbosa su vaste aree declivi può determinare fenomeni erosivi ed innescare fenomeni franosi in occasione di eventi meteorici prolungati.

Nella tabella sottostante vengono indicati i danni rilevati alle coltivazioni agricole dall'anno 2010 al 2023 e resi disponibili dalla Regione Piemonte tramite l'applicativo "Cruscotto banca dati faunistica Regione Piemonte"; per chiarezza di esposizione si segnala fin da subito che i dati non rilevano ciò che avviene a livello di Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV).

I dati indicano un peggioramento del fenomeno, sebbene l'indicazione regionale di considerare l'indennizzo dei danni da fauna selvatica aiuto di stato e di applicare a tal fine il regime del de minimis, hanno indotto alcuni imprenditori agricoli a non inoltrare domanda di risarcimento per danni di lieve entità; inoltre, taluni di questi imprenditori, avendo già sfiorato il tetto massimo di quanto percepibile (25000 € in tre esercizi finanziari, quello corrente e i due precedenti, per qualsivoglia somma erogata a titolo di de minimis) non hanno voluto presentare istanza di indennizzo, ragione per cui il dato risulta certamente sottostimato.


ANNO	Ambito Territoriale di Caccia	Comprensorio Alpino	Zona di ripopolamento e cattura	Area protetta	Altro	Oasi	TOTALE €	% danno attribuibile a cinghiale	Importo € danni cinghiale
2023	348.898,00	103.516,79	230.103,08	70.981,22	3.752,00	1.951,60	<b>759.202,69</b>	90,00	<b>683282,42</b>
2022	403.147,00	120.798,00	118.725,54	17.261,39			<b>659.931,93</b>	89,00	<b>587339,42</b>
2021	259.784,10	86.647,00	83.936,25	23.132,18	30.565,00	1.965,14	<b>486.029,67</b>	89,00	<b>432566,41</b>
2020	324.815,38	47.283,00	81.696,42	187,20	36.158,35	8.891,12	<b>499.031,47</b>	85,00	<b>424176,75</b>
2019	225.028,00	45.568,00	25.465,50		25.736,36	9.784,38	<b>331.582,24</b>	84,00	<b>278529,08</b>
2018	203.487,00	56.209,00	11.168,75		14.417,53	5.684,57	<b>290.966,85</b>	93,00	<b>270599,17</b>
2017	279.637,44	45.199,00	44.186,78	4.772,37	19.125,40		<b>401.296,21</b>	91,00	<b>365179,55</b>
2016	162.469,00	33.748,00	30.618,11	113,78	36.825,97	1.558,62	<b>265.333,48</b>	91,00	<b>241453,47</b>
2015	228.441,01	25.987,00	15.512,99		40.270,14	838,60	<b>311.049,74</b>	88,00	<b>273723,77</b>
2014	106.936,00	28.979,00	21.534,63		29.458,22		<b>186.907,85</b>	83,00	<b>155133,52</b>
2013	226.429,32	34.323,00	47.612,84	548,52	58.407,56	548,52	<b>367.869,76</b>	89,00	<b>327404,09</b>
2012	136.957,08	45.107,00	30.463,45	1.882,72	11.107,39	2.567,05	<b>228.084,69</b>	90,00	<b>205276,22</b>
2011	115.473,00	30.228,10	42.066,93	6.138,59	10.450,92		<b>204.357,54</b>	86,00	<b>175747,48</b>
2010	146.697,00	25.527,00	18.046,19		34.107,05	3.672,40	<b>228.049,64</b>	92,00	<b>209805,67</b>

Tabella 4 - Importo dei danni alle coltivazioni agricole suddivisi per anno e zone

Gli importi totali dei danni rilevabili dal Cruscotto banca dati faunistica Regione Piemonte non sono ripartiti tra le specie, ma possono essere delineati in base ai procedimenti amministrativi rilevati: ciò fa emergere come derivino in misura preponderante dalla specie cinghiale. Gli stessi evidenziano una tendenza sostanzialmente in crescita dal 2011 ad oggi, con dei picchi nel 2013, nel 2015, nel 2017 e un considerevole incremento negli ultimi quattro anni (Fig. 4).




Figura 4 - Andamento dei danni alle coltivazioni agricole (anni 2010 – 2023)



Per l'anno 2023, i dati relativi ai danni alle coltivazioni agricole sono stati suddivisi su base comunale e per zone: la figura 5 ne evidenzia l'andamento suddividendoli nelle diverse aree territoriali di pianura e di montagna, delimitate dai confini degli ATC e CA e comprendenti al loro interno anche le aree protette di istituzione regionale e provinciale.

Figura 5 - Ripartizione dei danni anno 2023 su base comunale



Passando ad analizzare il grafico, appare evidente come alcuni Comuni siano particolarmente coinvolti dal fenomeno, non solo perché ad alta vocazione agricola, come risulta dalle tavole realizzate partendo dai dati del 7° Censimento Generale dell'agricoltura Istat del 2021 - numero di allevamenti bovini, Numero di aziende con prati e Numero di aziende con seminativi (fig. 8, 9 e 10), ma anche per la vicinanza o la loro inclusione, seppur parziale, nelle zone di divieto e, ancor di più, laddove insiste la zona addestrativa militare, preclusa ad ogni forma di contenimento (Baraggia).

Come chiaramente visualizzato in figura 7, ciò vale in particolare per le zone della Serra, quali Borriana, Cerrione, Magnano, Mongrando, Torrazzo, Zubiena ai confini o parzialmente inclusi



nel territorio della Riserva Naturale della Bessa, analogamente per i Comuni di Benna, Candelo, Massazza, Verrone, Villanova Biellese limitrofi o compresi nella Baraggia, come pure Castelletto Cervo, Cossato, Mottalciata e Salussola, ove peraltro sono presenti ulteriori zone precluse all'attività venatoria.

Per completezza si evidenzia come dalla figura 7 emerge che in alcuni comuni, seppur ad alta vocazione agricola, non si evidenziano danni: è il caso dei comuni di Cavaglià, Dorzano, Masserano, Lessona e Brusnengo; ciò non è indice che non ci siano danni, ma va letto in considerazione del fatto che buona parte del territorio di questi comuni ricade nelle aree di competenza delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV), di cui, come detto, non sono disponibili i dati degli indennizzi attraverso il Cruscotto banca dati faunistica Regione Piemonte.

Circa il territorio montano, è bene sottolineare come i danni interessino i prati o prati pascoli di media montagna (nei Comuni di Netro, Graglia, Sordevolo, Pollone, Valdilana, nonché i numerosi alpeggi in particolare della Valle Elvo e del Cervo e della Conca di Oropa (Parco).

Ed è proprio in questo sistema di alpeggi, presente nella fascia prealpina, che l'impatto del cinghiale provoca anche conseguenze sull'ambiente, la continuità della cotica è interrotta e le piogge battenti, favorite dalla pendenza determinano fenomeni di erosione, allagando le aree con terreno nudo privo di protezione e creando le premesse per smottamenti del terreno. Il danno è acuito dall'altitudine in relazione alla breve stagione di crescita dell'erba e quindi alle minore facilità di ripristino spontaneo.

Infine preme sottolineare anche la problematica connessa alla Peste Suina Africana la cui diffusione costituisce una forte minaccia per tutti gli allevamenti suinicoli presenti in provincia.

Attualmente in Provincia di Biella (Fonte: BDN aggiornata al 30/06/2024) vi sono 32 allevamenti di suini. Il numero di allevamenti a modalità semibrado è di 7. Il numero totale di capi presenti negli allevamenti al momento del censimento è risultato 37.422, il numero di allevamenti a capi 0 è risultato 5 (Figura 6).

**Figura 6 - Consistenza allevamenti per modalità allevamento in provincia di Biella**

MODALITÀ ALLEVAMENTO ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	NON INDICATO		SEMI BRADO		STABULATO		Totale	
	NUM. ALLEVAMENTI	NUM. CAPI	NUM. ALLEVAMENTI	NUM. CAPI	NUM. ALLEVAMENTI	NUM. CAPI	NUM. ALLEVAMENTI	NUM. CAPI
DA RIPRODUZIONE A CICLO APERTO					3	14.131	3	14.131
DA RIPRODUZIONE A CICLO CHIUSO	1	2.322	2	20	1	18	4	2.360
NON DPA			3	4	5	0	8	4
PRODUZIONE DA INGRASSO	1		2	2	13	20.921	16	20.923
STRUTTURA FAUNISTICA VENATORIA PER CINGHIALI	1	4					1	4
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>2.326</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>35.070</b>	<b>32</b>	<b>37.422</b>


Inoltre, come ben evidenziato in Figura 11 i principali allevamenti di suini della provincia si concentrano nei comuni della pianura confinanti con la provincia di Vercelli (in particolare spiccano Cavaglià e Salussola). Al fine di tutelare tali allevamenti il prelievo venatorio e l'attività di contenimento dovrà risultare particolarmente efficiente in questi comuni al fine di abbassare la densità degli animali e impedire un eventuale passaggio del virus dal cinghiale al suino domestico.

Nessun comune della provincia rientra tra quelli classificati ad alto rischio secondo il "Piano inerente gli interventi per l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (Sus scrofa) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento per l'anno 2024" approvato con DGR 15 aprile 2024, n. 17-8431



Figura 7 - Danni da cinghiale per comune (anno 2023)

# Importo danni da cinghiale per Comune (anno 2023)



## Legenda

Importo danni da cinghiale per Comune (Euro)


- 0
- 500 - 1000
- 1000 - 5000
- 5000 - 20000
- 20000 - 80000





Figura 8 - Allevamenti di bovini in provincia di Biella (Fonte: ISTAT- 2021)

# Allevamenti di bovini



## Legenda

n. di aziende con allevamenti di bovini per Comune


- 0
- 1 - 2
- 2 - 6
- 6 - 12
- 12 - 30





Figura 9 - Nr. di aziende con prati (Fonte: ISTAT- 2021)

# n. di aziende con prati



## Legenda

n. di aziende con prati per Comune


- 0
- 1 - 10
- 10 - 20
- 20 - 50
- 50 - 82





Figura 10 - Nr. di aziende con seminativi (Fonte: ISTAT- 2021)

# n. di aziende con seminativi



## Legenda


n. aziende con seminativi per Comune

- 0
- 1 - 10
- 10 - 25
- 25 - 50
- 50 - 97





Figura 11- Allevamenti suinicoli in provincia di Biella (Fonte Regione Piemonte 2023)





## 4.2. Incidenti stradali

Come già accennato, il Fondo di Solidarietà Regionale che interveniva in caso di incidenti stradali con ungulati selvatici, dall'anno 2012 non è stato più finanziato, pertanto non è possibile disporre di dati funzionali alla quantificazione dei danni.

Tuttavia, la provincia di Biella, in virtù di una convenzione con il Coordinamento della Protezione Civile e dall'anno 2022 con l'Associazione no profit Nata Libera, gestita anche per conto dei Comuni Biellesi, provvede al recupero degli animali selvatici rinvenuti morti o in difficoltà sulle strade. Per ogni animale selvatico rinvenuto lungo la rete stradale biellese vengono registrate numerose informazioni: data del recupero, specie coinvolta, sesso, età, comune, località, cause e stato dell'esemplare (vivo o morto).

La maggior parte dei recuperi effettuati, circa l'88%, riguarda animali selvatici coinvolti in incidenti stradali, molti dei quali morti a seguito della collisione.

Se analizziamo le principali specie coinvolte negli incidenti stradali, troviamo tra i primi posti il Cinghiale, con una frequenza dell'11,8 % sul totale; nella tabella seguente vengono riassunti i dati suddivisi per anno.

Anno	Nr° cinghiali recuperati
2011	30
2012	13
2013	10
2014	19
2015	19
2016	46
2017	41
2018	31
2019	50
2020	35
2021	78
2022	92
2023	63

**Tabella 5 - Numero di interventi di recupero di cinghiali sulle stradi biellesi a seguito di sinistro stradale nel periodo 2011 – 2023.**

Come si evince dalla stessa, c'è stato un trend positivo negli ultimi cinque anni (escludendo il 2020 su cui certamente ha influito il lungo periodo di lockdown a causa delle misure restrittive a seguito della pandemia da Covid-19), in leggera controtendenza nell'ultimo anno analizzato. L'anno in cui si sono registrati il maggior numero di sinistri è il 2022, con 92 sinistri stradali riferibili alla specie cinghiale, cui seguono il 2021 con 78 ed il 2023 con 63 sinistri.

La distribuzione sul territorio è molto varia, anche se predominano le zone di pianura, infatti i comuni maggiormente interessati dagli investimenti, con un numero superiore alle 10 unità sono Cavaglià, Cossato, Lessona, Massazza, Masserano, Mongrando, Salussola, Sandigliano, Valle San Nicolao e Villanova Biellese.

Oltre al danno economico ai cittadini per effetto degli incidenti, risultano frequenti le richieste di indennizzo all'amministrazione provinciale con conseguente avvio di lunghi ed onerosi iter presso l'Autorità giudiziaria, si sottolinea il rischio significativo di interferire con la sicurezza dei cittadini che circolano sulla rete viaria, soprattutto se le stesse sono percorse a bordo di motocicli, in considerazione della dimensione rilevante di alcuni individui appartenenti alla specie cinghiale.



## 5. Individuazione dei principali metodi per la diminuzione del problema.

### 5.1. Utilizzo di metodi ecologici innovativi di riduzione della consistenza della specie.

Al fine di ridurre la prolificità del cinghiale, causa prima dell'espansione del suide, è possibile adottare, quali metodi ecologici non cruenti di contenimento della specie, la sterilizzazione chirurgica o la somministrazione di contraccettivi, tramite inoculazione o tramite foraggiamento. La DGR del Piemonte n. 20-845 del 1 marzo 2019 segnalava l'avvio di un piano percorso con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta attualmente in fase di studio per il controllo demografico delle popolazioni di cinghiali sul territorio piemontese da attuarsi attraverso la somministrazione di un vaccino immuno-contraccettivo.

In attesa che la ricerca scientifica approfondisca eventuali ulteriori applicazioni, si ritiene tale soluzione o soluzioni analoghe non percorribile con le conoscenze attuali, in considerazione del fatto che l'inoculazione di farmaci agli animali comporterebbe un dispendio di costi ed energie considerevoli per rimettere in libertà animali sterili, mentre la somministrazione di foraggiamento contenente sostanze contraccettive potrebbe determinare conseguenze difficilmente controllabili su altre specie non interessate dalla misura o determinare il rischio di immettere nella catena alimentare sostanze che potrebbero interferire a vario titolo con la fisiologia degli animali o dell'uomo nell'ipotesi in cui l'animale sia oggetto di attività venatoria.

### 5.2 Prevenzione

#### 5.2.1 Per sinistri stradali

Al fine di cercare di contenere entro limiti accettabili il problema, oltre agli interventi di controllo diretto, la Provincia ha operato nel campo della prevenzione, che per quanto attiene agli incidenti stradali si è realizzata in passato attraverso la posa di catadiottri dissuasori per un'estensione di circa 60 chilometri di strade in Provincia di Biella.

Prosegue inoltre l'allestimento di apposita cartellonistica stradale di pericolo che copre gran parte delle strade provinciali, individuando, in collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici le maggiori criticità.

Il costo della cartellonistica è rilevante e non è sempre determinante per la risoluzione del problema, come testimoniano le richieste di danni a seguito di sinistri avvenuti su tratti di strade ove erano presenti tali cartelli.

A questo proposito, si sottolinea infine che nel corso dell'anno 2017, il Servizio Lavori Pubblici ha effettuato un censimento dei cartelli stradali indicati "pericolo per attraversamento fauna selvatica" sulle strade provinciali, provvedendo ad una mappatura di tutte le installazioni, con restituzione su un programma dedicato. Attualmente sono presenti 315 cartelli distribuiti su 82 strade (le strade provinciali sono 138 e si snodano per 105 km.) che verranno implementati nell'anno in corso ed in quelli a venire in relazione alla distribuzione degli incidenti registrati.

#### 5.2.2 Per coltivazioni agricole.

La recinzione delle coltivazioni è oggi un metodo diffuso ed efficiente di prevenzione dei danni degli ungulati ed in particolar modo per il cinghiale più che per le altre specie a condizione di rispettare alcuni accorgimenti circa la scelta del materiale e la manutenzione degli impianti. La messa in opera delle recinzioni deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche della zona e tali allestimenti ben si prestano per coltivazioni isolate ed intensive. Generalmente si riesce ad ottenere una protezione soddisfacente, sempre a condizione che si provveda al monitoraggio della recinzione e delle batterie, alla tempestiva riparazione dei guasti dovuti alle intemperie o contatti degli animali.

Da numerosi anni vengono forniti agli agricoltori, a seguito di istanza all'Amministrazione Provinciale o agli Ambiti di Caccia, mezzi di difesa "ecologici" quali fili elettrificati, recinti e batterie a protezione delle coltivazioni. Tali mezzi che si ritengono idonei alla necessità, in particolare per le colture di pregio, non sono tuttavia ben accettati dagli agricoltori stessi per i seguenti motivi: l'esigenza di manutenzione, l'intralcio nelle operazioni



colturali, nonché il fatto che spesso le batterie sono oggetto di furti.

Si esclude, in ogni caso, che tali metodi possano rappresentare una soluzione per le coltivazioni estensive, ad eccezione di quelle aree ove statisticamente è più probabile la presenza dei cinghiali (es. limitrofe a boschetti, corsi d'acqua, ecc.), ove si potrebbero anche allestire protezioni lineari. Da un esame dei danni, che sono molto variegati sul territorio, comunque si evidenzia l'estrema difficoltà di potersi avvalere esclusivamente di tale metodo in quanto anche per motivi di fruibilità del territorio è impensabile creare barriere su superfici così vaste.

Nel corso degli anni, e a richiesta degli imprenditori agricoli sono stati messi in opera circa otto chilometri di pastore elettrico, per una spesa di circa 15 mila Euro, anche posati a cura dell'ATC B11, in particolare nelle aree limitrofe ai parchi e nelle ZRC. (Cerrione, Mottalciata, Verrone). Inoltre, negli anni 2021 e 2022 è stato indetto un bando, aperto alle aziende agricole, per la fornitura di recinzioni metalliche da posare a tutela delle coltivazioni di pregio con il quale sono stati forniti più di 7000 metri di recinzioni per una spesa di circa 18 mila euro.

Alcuni agricoltori hanno inoltre allestito, a propria cura e spese, cannoncini dissuasori a gas antiuccelli ed unglulati, ma il loro effetto è limitato nel tempo, inoltre agli uffici provinciali sono giunte numerose lamentele per il disturbo alla quiete pubblica derivante dai medesimi.

### 5.3 Metodi di controllo diretto

A partire dall'anno 2000, la Provincia di Biella ha sempre predisposto piani di controllo del cinghiale ed in ultimo con Decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 27/03/2020

Con medesimo decreto è stata predisposta una pianificazione degli interventi nel territorio provinciale, individuando ai sensi prima della D.G.R. 48-2127 del 29/01/01 e successivamente della DGR n. 20-845 del 1 marzo 2019, diverse tipologie di intervento per zone a divieto assoluto di caccia, zone destinate alla caccia programmata, zone a gestione privata della caccia. In questo contesto, è stato definito il regolamento di attuazione del piano e sono stati autorizzati ad effettuare gli interventi di controllo i vigili provinciali in collaborazione con gli agenti di vigilanza degli Enti Parco, con le guardie venatorie volontarie, con i proprietari e conduttori dei fondi interessati e con cacciatori volontari nominativamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Il programma degli interventi è stato attuato grazie alla collaborazione degli organismi di gestione dell'ATC BI 1 e del CA BI 1 e con i concessionari delle Aziende Agrituristiche Venatorie, ognuno per i territori di propria competenza, mentre nelle aree protette, dotate di un proprio piano, ai sensi della L.R. 9/00 e della D.G.R. n. 7-1770 n. 26 del 10 dicembre 2010 "Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiale nelle aree protette della Regione Piemonte", si è intervenuto soltanto con l'allestimento di gabbie di cattura.

Ritenendo insufficienti le misure messe in atto per arginare il problema e le procedure operative non rispondenti all'esigenza di azioni "pronte", nel caso di danni contingenti, con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 16.01.2018 è stata data facoltà ai proprietari dei fondi di agire direttamente a difesa delle colture se in possesso di porto d'armi ad uso caccia ed altre abilità, o tramite un "tutor" previo accordo tra le parti.

Nonostante gli sforzi, la pressione demografica della popolazione non è diminuita ed i risultati, in particolare degli istituti di caccia, non sono stati particolarmente brillanti, come si evince dalla tabella 6.

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Provincia</b>	18	3	7	8	15	101	50	108	223	176	272	324	521
<b>ATC B1</b>	22	22	46	7	4	12	27	46	13	0	31	38	25
<b>CA B1</b>	9	10	9	1	0	11	0	0	0	0	3	0	2
<b>TOT</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>113</b>	<b>77</b>	<b>154</b>	<b>236</b>	<b>176</b>	<b>306</b>	<b>362</b>	<b>548</b>

Tabella 6 - Numero di esemplari di cinghiale prelevati negli interventi di controllo faunistico



Anno	Maschi		Femmine		Totale
	Adulti	Giovani	Adulti	Giovani	
2022	124	149	82	7	362
2023	214	130	114	90	548
<b>Totale</b>	<b>338</b>	<b>279</b>	<b>196</b>	<b>97</b>	<b>910</b>

Tabella 7 – Suddivisione per sesso e classi di età degli esemplari prelevati negli abbattimenti di controllo. Provincia di Biella.

Dai dati esposti, appare rilevante l'incremento del numero di prelievi effettuati dalla Provincia nell'ultimo anno, mentre, per contro, è sì aumentato, ma non significativamente, il numero di abbattimenti effettuati dall'Ambito Territoriale di Caccia BI1 e dal Comprensorio Alpino BI1.

Analizzando le metodologie, i risultati migliori si sono ottenuti con i metodi alla cerca/aspetto, gli interventi collettivi, nell'anno 2023, hanno contribuito per circa il 30 per cento degli abbattimenti provinciali, e non ultimo l'impiego delle gabbie trappola, anche se spesso vengono danneggiate o rese inerti dai cacciatori stessi.

Se quest'ultima è una importante tipologia di intervento da valorizzare e incentivare, per contro necessita di disporre costantemente di personale capace e addestrato alla preparazione del sito ed alla sua sorveglianza.

Gli interventi diretti sono aumentati a partire dal 2021, per l'aumento degli interventi effettuati da parte dei tutor.

Negli anni 2022 e 2023, gli abbattimenti sono stati per lo più effettuati dai proprietari e/o conduttori di fondi sui propri terreni o tramite il "tutor".

Analizzando la suddivisione per classi d'età e per sesso degli esemplari abbattuti negli interventi provinciali, nell'anno 2022 si contano 206 capi adulti di cui 82 femmine e 156 giovani di cui 11 striati, mentre nel 2023, 328 capi adulti, di cui 114 femmine, e 220 giovani di cui 16 striati (come da tabella 7).

Gli interventi più frequenti, si sono riscontrati nella zona della Serra ed in particolare nei comuni di Cerrione, Magnano e Zubiena, ai confini con la Riserva Naturale della Bessa, dove l'habitat ben si presta alla specie, per la presenza di boschi, intervallati da coltivi, in particolare prati, mais e corsi d'acqua; ancora la vicinanza con le Aree protette che diventano naturali zone di rifugio, ha determinato le richieste d'intervento da parte del mondo agricolo, nelle aree limitrofe alla Riserva Orientata della Baraggia (anche in questa zona sono presenti coltivazioni cerealicole e prati).


Nella pianura posta a sud di Biella, zona ad alta vocazione agricola, con terreni di elevata fertilità, sono stati necessari numerosi interventi, così come nella parte sud orientale della provincia, in particolare nel comune di Mottalciata, ai confini del Parco (Riserva Orientata della Baraggia) e la ZRC. Nelle zone sopraccitate, si è quindi cercato di incentivare i metodi di prevenzione dei danni, quali l'installazione di pastori elettrici.

Ciò ha consentito, in qualche modo di ridurre i danni; inoltre, la possibilità accordata agli agricoltori di intervenire direttamente o tramite un cacciatore esperto ("tutor") sui fondi, è stata favorevolmente accolta dalle rappresentanze agricole e dagli stessi che hanno instaurato un "rapporto fiduciario" con il mondo venatorio.

Circa la suddivisione temporale delle azioni, il maggior numero di uscite, con metodo all'aspetto ed in orari serali, si colloca all'inizio della primavera, all'atto delle semine delle coltivazioni maidicole (ultima settimana di marzo- aprile) e resta elevato per tutta l'estate per proseguire in tutto il mese di ottobre (Figura 12).



Figura 12 - Andamento abbattimenti di controllo anno 2023



Nel periodo considerato per gli interventi di controllo, cioè dall'anno 2011 al 2023, i prelievi durante l'esercizio dell'attività venatoria, compresa la caccia di selezione, sono stati altalenanti, con un aumento consistente negli ultimi due esercizi considerati (2022, 2023), soprattutto nel Comprensorio Alpino Biella 1 (solo per l'anno 2023).

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ATC B1	332	476	387	337	471	585	345	526	646	973	828	1036	1204
CA B1	90	125	108	100	124	101	96	166	170	240	217	225	419
TOT	422	601	495	437	595	686	441	692	816	1213	1045	1261	1623

Tabella 8 - Numero esemplari di cinghiale prelevati nell'attività venatoria

Sesso	Maschi		Femmine	
	Adulti	Giovani	Adulti	Giovani
Classe di età				
Numero esemplari	477	277	536	332

Tabella 9- Suddivisione per sesso e classi di età degli esemplari prelevati in attività venatoria anno 2023 . A.T.C. B11

Dall'analisi dei dati prodotti al Servizio Caccia e Pesca si rileva inoltre che la maggior percentuale di abbattimenti, nel territorio di pianura e collina (A.T.C. BI1), si è avuta con la caccia a squadre; relativamente modesto è l'apporto dei singoli, così come quello derivante dalla caccia di selezione, nonostante il prolungamento del periodo concesso dalla Regione Piemonte .

Circa le modalità di prelievo, le squadre hanno per lo più operato con la braccata.

Nell'anno 2023, sono state autorizzate 13 squadre, 6 nella zona di pianura e collina e 7 nella zona di montagna. Il numero medio degli iscritti nelle squadre è stato di 39 componenti in ATC e 20 in CAB1. L'indice complessivo rappresentato dagli abbattimenti totali effettuati nel corso degli anni, mostra una dinamica della popolazione del cinghiale nella Provincia di Biella ancora particolarmente preoccupante ed in crescita negli ultimi anni.

Gli abbattimenti costanti tuttavia sembrano non riuscire a ridimensionare significativamente gli ingenti danni, che si presentano con forti oscillazioni, difficilmente spiegabili, se non ipotizzando esplosioni demografiche in annate particolarmente favorevoli dal punto di vista climatico, non escludendo immissioni clandestine.



Nel Regolamento di attuazione vengono illustrati metodi e procedure per il controllo diretto, previste per il periodo 2025-2029.

#### 5.4. Obiettivi del piano di controllo.

L'obiettivo che la Provincia di Biella si pone per il piano di controllo alla specie cinghiale e suoi ibridi è il contenimento dei danni ad un livello "accettabile" ed una diminuzione dei sinistri stradali.

Non potendo intervenire su tutto il territorio, per evidenti motivi di carenza di personale dedicato, né incentivare la caccia di selezione, utilizzando appieno le opportunità di attuazione di questa modalità di prelievo, ai sensi dell'art.11 – quaterdieces, c. 5 L 248/2005, in quanto la stessa è normata dalla Regione Piemonte si propone, per i primi due anni, secondo le proprie competenze, di attivare il controllo, con tutti i mezzi descritti nel regolamento di attuazione, in particolare laddove si sono registrate le maggiori richieste di risarcimento .

Per raggiungere questa finalità si ritiene di concentrare gli interventi, nonché di incentivare la messa in opera di gabbie e pastori elettrici nelle zone della Serra ed in particolare nei comuni di Cerrione, Magnano e Zubiena, ai confini con la Riserva Naturale della Bessa, nelle aree limitrofe alla Riserva Orientata della Baraggia e nella pianura posta a sud di Biella, zona ad alta vocazione agricola, con terreni di elevata fertilità e ove è presente il più alto numero di allevamenti suinicoli. In queste zone sarebbe infatti opportuno perseguire il mantenimento delle densità vicino allo zero del cinghiale, non essendo compatibile dal punto di vista economico- ambientale, evitando l'espansione della specie verso altre aree, con un controllo costante tutto l'anno.

Nelle zone di montagna si cercherà di promuovere gli accordi con gli alpigiani ed i "tutor", al fine di evitare anche le ripercussioni ambientali, per gli evidenti problemi legati alla mancanza di cotica erbosa sui declivi. Gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima prontezza e per questo sarà necessaria una risposta immediata da parte della Provincia per le relative autorizzazioni.

Si ritiene inoltre strategico il coinvolgimento degli Enti Parco, nonché la collaborazione con la Regione Piemonte, e gli Istituti di Caccia, in particolare con l'Ambito Territoriale di Caccia B11 ed il Comparto Alpino B11. Compete infatti a questi ultimi la proposta alla Regione Piemonte dei regolamenti sull'attività venatoria della specie cinghiale. Poiché la Provincia viene chiamata ad esprimere un parere in merito ai regolamenti stessi, si daranno indicazioni al fine di aumentare la pressione venatoria rivedendo anche, se necessario, le diverse zone dedicate alla caccia a squadre, forma per lo più praticata nel Biellese. Si rappresenta infatti che attualmente (stagione venatoria 2024/2025) le aree dedicate alla caccia a squadre al cinghiale, nei territori di competenza all'A.T.C. B11 sono undici, situate nella fascia collinare e pedemontana (al netto delle restrizioni conseguenti la normativa per la PSA). L'estensione delle stesse era particolarmente elevata (alcune di esse superavano i 2 mila ettari) e pertanto è stata richiesta una loro suddivisione e la possibilità, di aprire le stesse , a rotazione, ai cacciatori singoli. Un'altra proposta, peraltro già inserita nel regolamento dell'anno 2024, è stato inserire una nuova zona di caccia a squadre anche nella cosiddetta zona bianca (area posta a sud di Biella, ove si concentrano seminativi e prati), dove la caccia avviene in forma singola, in caso di ingenti danni (es. su prati).

Ci si propone inoltre, tramite la raccolta sistematica dei dati, anche biometrici della popolazione di cinghiale, correlata agli interventi, all'andamento dei danni di rivedere annualmente gli obiettivi, ricalibrandoli alle necessità. Per questo si auspica, fin da ora che tutti gli Enti e gli Istituti, nonché le Aziende Venatorie, collaborino in questa direzione, anche fornendo quegli strumenti che consentano alla Provincia una corretta pianificazione.



## PIANO DI CONTENIMENTO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE E SUOI IBRIDI NELLA PROVINCIA DI BIELLA

### REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE

#### 0. Inquadramento giuridico e normativo

Per la redazione del presente piano che avrà validità quinquennale, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2029 si è fatto riferimento alle norme statali e regionali attualmente in vigore.

##### 0.1. Legge 11 febbraio/1992, n. 157 e ss.mm.ii. così come modificata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197

○ *Art. 19. Controllo della fauna selvatica.*

▪ Com. 2

*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.*

▪ Com. 3

*I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.*

##### 0.2 Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 e ss.mm.ii. modificata dalla Legge regionale 17 dicembre 2018,

○ *Art. 20. - (Controllo della fauna selvatica)*

▪ Com.1

*Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.*

▪ Com. 2

*Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC*



e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti

▪ Com. 4

*Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:*

- a) *conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;*
- b) *prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;*
- c) *salvaguardia della piccola fauna.*

▪ Com. 5

*Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.*

▪ Com. 6

*Per le azioni di controllo all'interno delle AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.*

▪ Com. 13

*Le province e la Città metropolitana di Torino informano la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.*

▪ Com. 14

*Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 157/1992.*

**0.3 D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 e ss.mm.ii.**

*Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alla Province e alla Città metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve."*

L'allegato alla sopraccitata deliberazione regionale detta indicazioni operative inerenti l'approvazione ed esecuzione dei piani di contenimento al cinghiale, nel caso non sussistano metodi ecologici efficaci per ridurre i rilevanti impatti della specie, definendo, al fine di uniformare gli interventi sul territorio piemontese, con chiarezza i ruoli dei diversi soggetti coinvolti.

Riporta che i soggetti deputati all'attuazione degli interventi sono quelli previsti dalla legge 157/92 e cioè:

- Guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana;
- Proprietari e conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie forestali;
- Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio

A questi si sono aggiunti con la DGR nr. n. 4-3212 del 14 maggio 2021, e successivamente con la modifica della L. 157/92 ( L. 197 del 29/12/2022):

- Guardie Venatorie Volontarie



- Cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale

Da ora in avanti queste due categorie rientreranno sotto la definizione di “coadiutori piani di controllo”

Tali soggetti, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi, devono essere opportunamente formati mediante appositi corsi con programmi didattici che assicurino l'acquisizione delle conoscenze tecniche (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologiche sulla specie, necessarie per un'efficiente attuazione delle operazioni previste e che prevedano una prova finale (con specifiche prove di tiro, nel caso siano previsti abbattimenti) o verifica da parte dell'Amministrazione del possesso di analoghe competenze ed abilità.

Da ciò deriva la competenza provinciale di attestare competenze ed abilità di Coloro che svolgono azioni di controllo in tutte le modalità previste dal piano.

Per quanto attiene alla professionalità i partecipanti al piano di controllo, ad eccezione dei semplici gestori delle gabbie di cattura, per i quali se già con esperienza pregressa è prevista la somministrazione di un corso “ad hoc” da parte degli Agenti Provinciali, dovranno :

- essere in possesso di qualifica a selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art. 22 comma 6 Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019;
- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione al: Corso per operatori del controllo, organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019 e successiva DD 1025/A1715A/2022 del 18/12/2022;

I cacciatori che hanno effettuato corsi di caccia di selezione al cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 17-5754 del 06.05.2013 o il corso di selezione agli ungulati ai sensi della D.G.R. n. 65-477 del 02.08.2010, dovranno, per essere dotati di specifica formazione, sostenere moduli integrativi relativi alla materia ambientale autorizzati dalle province o dalla Città Metropolitana di Torino;

Tutti gli operatori dovranno attestare di non avere riportato condanne penali in materia di caccia negli ultimi cinque anni.

## **1. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO E FUNZIONI ATTRIBUITE AI SOGGETTI ATTUATORI – RESPONSABILITA'**

L'azione di abbattimento verrà organizzata e condotta durante il periodo che va dalla data di approvazione del presente piano fino al 31 dicembre 2029 su tutto il territorio provinciale, dai seguenti soggetti che opereranno, nel caso in cui l'intervento non sia gestito direttamente dalla Provincia di Biella, con la supervisione della stessa.

Per quanto sopra premesso, il coordinamento del piano spetta esclusivamente alla Provincia che opererà direttamente o con la collaborazione dei diversi soggetti secondo le funzioni attribuite.

### **1.1. Amministrazione Provinciale:**

Pianifica, organizza e controlla gli interventi negli istituti faunistici di competenza (Oasi di protezione - ZRC – Foresta Regionale, comprese le Aree Protette Regionali nel caso di delega per l'attuazione del Piano alla Provincia, tramite specifico protocollo d'intesa/convenzione) e su tutto il territorio. Per gli interventi potrà altresì avvalersi della collaborazione degli ATC – CA ed Aziende che agiranno in autonomia previa ricevuta autorizzazione provinciale nei territori di competenza. Per l'attuazione del Piano, la Provincia opererà tramite gli Agenti del Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne, che potranno eseguire azioni con tutte le metodiche di preferenza negli ambiti in cui la caccia è preclusa, con interventi programmati laddove si



registrano le maggiori concentrazioni di danno, avvalendosi anche di altri soggetti legittimati dalla L. 157/92, in possesso di specifica professionalità.

Tali soggetti verranno inseriti, da parte del competente ufficio provinciale in apposito elenco, comunicato alle Autorità di P.S.

La presenza degli Agenti o una specifica comunicazione di assenso scritto di un funzionario del Servizio Caccia e Pesca della provincia di Biella o di un agente della polizia provinciale, sarà in ogni caso condizione necessaria per consentire gli interventi previsti nel presente Piano da parte di altri soggetti in possesso delle caratteristiche previste dalla L.157/92 .

## **1.2. Ambiti di Caccia-ATCBI1 e CABI1 e Associazioni Agricole**

Questi Istituti potranno collaborare con la Provincia per l'attuazione del Piano di controllo operando con tutte le metodiche nelle zone a libera caccia o nelle zone affidate alla loro gestione, avvalendosi di proprietari e/o conduttori di fondi e dei coadiutori in possesso delle specifiche abilità, come previsto dalla normativa vigente. Al fine di garantire la correttezza delle operazioni di controllo, il Presidente provvederà di volta in volta a nominare un responsabile dell'intervento. Gli Ambiti di caccia potranno anche gestire le gabbie di cattura, previa autorizzazione provinciale. I collaboratori per il piano di controllo saranno inseriti, da parte del Comitato di gestione in apposito elenco che potrà essere trimestralmente aggiornato. Detto elenco dovrà essere trasmesso alla Provincia ed alle Autorità di P.S., presenti sul territorio. Trimestralmente il Comitato di gestione dovrà trasmettere alla Provincia di Biella una relazione consuntiva degli abbattimenti effettuati.

## **1.3. Associazioni Agricole riconosciute a livello provinciale**

Le Associazioni Agricole riconosciute a livello provinciale, potranno collaborare con la Provincia per l'attuazione del Piano di controllo operando con tutte le metodiche nelle zone a libera caccia e nelle Zone di ripopolamento e cattura (previa parere favorevole del soggetto gestore), solo su richiesta diretta o da parte di proprietari o conduttori di fondi agricoli. Le stesse potranno avvalersi di proprietari e/o conduttori di fondi e dei coadiutori in possesso delle specifiche abilità, inseriti negli elenchi provinciali, come previsto dalla normativa vigente. Al fine di garantire la correttezza delle operazioni di controllo, il Presidente della singola associazione agricola provvederà a nominare un responsabile dell'intervento. Le Associazioni Agricole potranno anche gestire le gabbie di cattura, previa autorizzazione provinciale. Trimestralmente le Associazioni Agricole dovranno trasmettere alla Provincia di Biella una relazione consuntiva degli abbattimenti effettuati.

## **1.4. Aziende Agrituristiche Venatorie**

Analogamente agli Ambiti di Caccia, anche i concessionari degli istituti a gestione privata della caccia potranno collaborare con la Provincia per l'attuazione del Piano di controllo nei territori concessi dalla Regione Piemonte, con le stesse modalità previste per gli Ambiti di Caccia, ma solo esclusivamente nei casi in cui, non riescano a contenere i danni alle coltivazioni agricole con la caccia di selezione. Similmente il direttore/ concessionario provvederà a trasmettere alla Provincia e alle Autorità di P.S. l'elenco degli operatori e a rendicontare a fine anno il numero degli abbattimenti effettuati.

## **1.5. Proprietari o conduttori di fondi non in possesso di porto d'armi ad uso caccia in qualità di gestori delle gabbie di cattura**

Tali soggetti, adeguatamente formati, provvedono alla gestione delle gabbie di cattura autorizzate dalla Provincia e potranno avvalersi per l'abbattimento degli Agenti Provinciali ovvero di un abilitato al controllo faunistico in possesso delle richieste abilità, secondo le modalità dettagliate nel capitolo mezzi di contenimento.



## **1.6. Proprietari o conduttori di fondi in possesso di porto d'armi ad uso caccia in qualità di gestori delle gabbie di cattura**

Tali soggetti, adeguatamente formati, possono provvedere alla gestione delle gabbie di cattura autorizzate, compresa la soppressione degli esemplari catturati, secondo le modalità dettagliate nel capitolo mezzi di contenimento.

Con Dgr n. 41-4935 22 aprile 2022, la Regione Piemonte ha stabilito che, fino alla permanenza della situazione di emergenza legata alla diffusione della PSA, al fine di installare sul territorio piemontese il maggior numero di impianti di cattura per il controllo della specie cinghiale, i requisiti e le competenze per l'impiego degli impianti di cattura possano essere acquisiti dai soggetti interessati, per la sola fase di gestione, con esclusione dell'abbattimento del capo, attraverso l'avvenuta presa visione della documentazione specificatamente predisposta e resa disponibile, anche tramite il sistema informatico dedicato (SIAP Nembo), al soggetto interessato e riguardante le conoscenze tecniche sui materiali e sulle modalità di impiego delle gabbie e recinti di cattura e le caratteristiche biologiche della specie. Le Province e la Città Metropolitana verificano il corretto adempimento di tale obbligo, restando impregiudicata la possibilità di svolgere ulteriori verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati.

## **1.7. Proprietari o conduttori di fondi in possesso di porto d'armi ad uso caccia**

Gli stessi, solo se nominativamente autorizzati con provvedimento provinciale, a seguito di esplicita richiesta di agire in proprio alla quale dovrà essere allegata planimetria aziendale ed elenco delle particelle in proprietà e/o in conduzione che verranno restituite su apposita cartografia ed a seguito di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione al controllo selettivo del cinghiale, potranno praticare abbattimenti da appostamento effettuati in autodifesa all'aspetto esclusivamente sui fondi agricoli in proprietà e/o in conduzione.

Allo scopo di attivare un intervento di emergenza finalizzato ad eliminare una situazione di danneggiamento alle colture dovrà essere inoltrata una richiesta, anche telefonicamente al numero che sarà reso disponibile anche per i giorni festivi dalla Provincia di Biella, con la quale dovranno essere fornite indicazioni sufficienti per attivare eventuali controlli e riscontri. Qualora la Provincia non sia in grado di agire direttamente e non giudichi più opportuno attivare un intervento con una squadra messa a disposizione dall'Ambito di caccia, nel caso in cui sia territorialmente competente, o da una Associazione agricola comunicherà in forma scritta al richiedente la possibilità di intervenire direttamente nelle 72 ore successive.

In ogni caso, trascorse 48 ore dalla richiesta avanzata alla Provincia di Biella, in assenza di riscontro dal personale della Provincia, si potrà considerare assentito dalla Provincia l'intervento ed i proprietari/conduttori potranno intervenire direttamente nelle 72 ore successive.

## **1.8. Proprietari o conduttori di fondi nel territorio della Provincia di Biella ove si realizza il Piano di contenimento**

Tali soggetti, cosiddetti "tutor" potranno operare, previa autorizzazione provinciale, a difesa delle coltivazioni di aziende agricole con le quali hanno sottoscritto appositi accordi ed in altre attività di controllo a squadre nell'ambito della Programmazione operata dalla Provincia di Biella. I competenti uffici provinciali provvederanno ad inserire tali soggetti, proprietari e conduttori che agiscono sui propri fondi e "tutor", in apposito elenco e a mappare le aree d'intervento abbinandole ai soggetti che vi operano, al fine di potere rendere edotti gli operatori relativamente alle zone assegnate e alla possibilità di vicinanza con terzi. Per questo motivo, alla richiesta da parte dell'imprenditore agricolo di agire con un eventuale "tutor", dovrà essere allegata planimetria aziendale ed elenco delle particelle in conduzione che verranno restituite su apposita cartografia.

Allo scopo di attivare un intervento di emergenza finalizzato ad eliminare una situazione di danneggiamento alle colture dovrà essere inoltrata una richiesta, anche telefonicamente al numero che sarà reso disponibile anche per i giorni festivi dalla Provincia di Biella, con la



quale dovranno essere fornite indicazioni sufficienti per attivare eventuali controlli e riscontri. Qualora la Provincia non sia in grado di agire direttamente e non giudichi più opportuno attivare un intervento con una squadra messa a disposizione dall'Ambito di caccia, nel caso in cui sia territorialmente competente o da una Associazione agricola, comunicherà in forma scritta al richiedente la possibilità di intervenire con l'ausilio dei "tutor" con i quali hanno formalizzato un accordo.

In ogni caso, trascorse 48 ore dalla richiesta avanzata alla provincia di Biella, in assenza di riscontro dal personale della Provincia si potrà considerare assentito dalla Provincia l'intervento ed i proprietari/conduttori potranno intervenire con l'ausilio dei "tutor" con i quali hanno formalizzato un accordo nelle 72 ore successive.

### 1.9. Coadiutori dei piani di contenimento

Tali soggetti (così come individuati alla punto 0.3), potranno operare, previa autorizzazione provinciale, a difesa delle coltivazioni di aziende agricole.

Allo scopo di attivare un intervento di emergenza finalizzato ad eliminare una situazione di danneggiamento alle colture dovrà essere inoltrata una richiesta, anche telefonicamente al numero che sarà reso disponibile anche per i giorni festivi dalla Provincia di Biella, con la quale dovranno essere fornite indicazioni sufficienti per attivare eventuali controlli e riscontri. Qualora la Provincia non sia in grado di agire direttamente e non giudichi più opportuno attivare un intervento con una squadra messa a disposizione dall'Ambito di caccia, nel caso in cui sia territorialmente competente o da una Associazione agricola comunicherà in forma scritta al richiedente la possibilità di intervenire direttamente nelle 72 ore successive.

In ogni caso, trascorse 48 ore dalla richiesta avanzata alla Provincia di Biella, in assenza di riscontro dal personale della Provincia, si potrà considerare assentito dalla Provincia l'intervento ed i coadiutori potranno intervenire direttamente nelle 72 ore successive.

Sia i cacciatori formati, sia i tutor, sia le altre figure oltre che per gli interventi di depopolamento programmati, possono essere chiamati ad intervenire per prelievi urgenti ed indifferibili, ovvero per l'abbattimento in gabbia dei cinghiali catturati, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di sicurezza

Il Presidente di ATC e CA, delle Associazioni Agricole e i concessionari di AFV o AATV, gli imprenditori agricoli direttamente quando intervengono in autonomia, i coadiutori per i piani di controllo ed i "tutor" in qualità di soggetti attuatori, dovranno operare garantendo in ogni condizione idonee misure di sicurezza, si assumono tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" per le operazioni da loro coordinate sui rispettivi territori di competenza.

Fatte salve le responsabilità organizzative e realizzative previste in capo ai soggetti pubblici attuatori, si sottolinea che tutti i collaboratori esterni che potranno essere coinvolti, hanno aderito o possono aderire volontariamente alla selezione pubblica per la formazione di un elenco di soggetti disponibili al controllo del cinghiale e, di conseguenza, si possono considerare soggettivamente responsabili della corretta esecuzione delle operazioni che andranno a svolgere. Per la predetta motivazione, tutti i collaboratori esterni deputati alla gestione delle gabbie o dei recinti di cattura in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia, tutti gli agenti di vigilanza venatoria volontaria e tutti i cacciatori formati - complesso di soggetti autorizzati ad operare con l'uso delle armi per l'abbattimento dei selvatici - devono essere in possesso di personale apposita ed adeguata copertura assicurativa a garanzia dei danni che la loro azione potrebbe provocare.

Detto personale è comunque responsabile penalmente e civilmente della propria attività esercitata in attuazione del presente piano.

Dato l'elevato rischio di introduzione della peste suina nel nostro Paese, ogni cinghiale oggetto di abbattimento che, ante mortem, presentasse comportamenti anomali dovrà essere segnalato, dal soggetto attuatore dell'intervento alla Provincia ed alle competenti autorità



sanitarie per le verifiche della presenza del virus.

Sono fatti salvi ed oggetto di periodico aggiornamento gli elenchi provinciali redatti in attuazione del piano di Controllo 2020 – 2024 oggetto di rinnovo con il presente atto e relativi ai proprietari o conduttori di fondi che agiscono all'interno dei propri fondi od in qualità di "tutor".

Si recepisce inoltre l'elenco dei cacciatori nominativamente individuati redatto per l'attuazione del "Piano Regionale di Interventi Urgenti, per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)".

## 2. PERIODI DI INTERVENTO

Per l'attuazione del presente piano si prevede un maggior impegno nel periodo invernale e di inizio primavera quando gli animali presentano forti concentrazioni nelle zone boscate di media e bassa collina e nei boschi planiziali, ove i prodotti del sottobosco risultano ottimo nutrimento per la specie (ghiande e castagne).

Al fine di evitare la disponibilità di zone per il temporaneo rifugio, sarà prioritario organizzare interventi contemporanei sul territorio, tra Provincia, Aree Protette e Istituti di caccia, con il coordinamento della Provincia.

Durante il periodo da fine novembre a marzo, le operazioni di controllo si svolgeranno preferibilmente nelle zone boscate ed in particolare in quelle a divieto assoluto di caccia, mentre nei mesi primaverile ed estivi (da aprile a settembre) si opererà attraverso azioni di pronto intervento per contrastare danni consistenti, laddove si evidenziano anomale concentrazioni di esemplari con ingenti danni alle coltivazioni agricole, incidenti stradali, allarme sociale. Nel periodo di attività venatoria gli interventi verranno attuati soprattutto nelle zone a divieto assoluto di caccia .

Gli interventi programmati e collettivi si effettueranno preferibilmente nel periodo invernale e di inizio primavera, quando la scarsità di vegetazione consente una migliore visibilità. Negli altri periodi dell'anno ci si riserva invece di attivare il pronto intervento, cercando di privilegiare la contemporaneità degli interventi su tutto il territorio, aree protette comprese, onde evitare la disponibilità di zone di temporaneo rifugio per i cinghiali.

L'articolazione delle operazioni può quindi essere così sintetizzata:

- stagione venatoria: sarà data priorità agli interventi di controllo programmati all'interno delle aree di protezione di istituzione provinciale e regionale prevalentemente in giornate concomitanti con l'attività di caccia;
- tutto l'anno:
  - operazioni di contenimento programmato su aree ove si realizzino rilevanti concentrazioni di animali o di danno;
  - operazioni di pronto intervento a fronte di danneggiamenti contingenti alle colture agricole in atto, utilizzando tutte le metodologie permesse;
  - operazioni di abbattimento e/o cattura sistematica dei cinghiali che presentino atteggiamenti comportamentali riconducibili ad origine domestica ovvero di esemplari feriti, defedati o confinati in contesti antropici ( cortili, pozzi...) da cui non possano allontanarsi autonomamente.

Visto che, ai sensi della L. 157/92 , gli interventi non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, le attività di controllo potranno svolgersi tutti i giorni della settimana e nell'intera giornata.



### 3. AREE D'INTERVENTO

Il presente piano sarà operativo su tutto il territorio provinciale ove è presente il cinghiale con consistenze numeriche rilevanti ed in particolare dovrà interessare le aree dove sono state evidenziate le maggiori interazioni dei cinghiali sull'attività agricola, nelle zone con la maggiore densità di allevamenti suinicoli (vedi Fig. nr. 11), e laddove la presenza causi allarmi sociali e disturbi alle attività umane.

Le aree di intervento saranno distinte in:

- aree adibite alla caccia programmata oppure aree in cui la caccia è preclusa gestite dagli Ambiti di Caccia o da Associazioni Agricole (ZRC) dove le azioni di controllo potranno essere svolte in seguito a segnalazione alla Provincia di Biella e previa autorizzazione della stessa, con la collaborazione di soggetti diversi (ATC B11 – CABI, Associazioni Agricole e Aziende Agrituristiche Venatorie);
- aree in cui la caccia è preclusa: Oasi di protezione, Foresta Regionale su quei terreni ove gli imprenditori agricoli, segnalando tempestivamente la presenza del danno, consentono un intervento celere per la risoluzione del problema contingente. In queste aree gli interventi potranno essere effettuati solo direttamente dalla Provincia di Biella con l'eventuale ausilio di altri soggetti abilitati al controllo;
- le operazioni di depopolamento dei cinghiali sono inoltre graduate in relazione all'analisi del rischio di diffusione della Peste Suina Africana e dovranno essere particolarmente efficaci nei Comuni della provincia risultanti a maggiore rischio, così come individuati nell'Allegato 2 del PRIU Piemonte "Valutazione del rischio di Peste Suina Africana (PSA) in Regione Piemonte".

### 4. METODOLOGIE E MEZZI

Per l'attuazione del piano si adotteranno diverse metodologie: recinzioni elettrificate, come intervento di prevenzione, catture con gabbia, chiusino o pig-brig, prelievi individuali o collettivi.

#### 4.1. Recinzioni elettrificate

Utilizzo di recinzioni elettrificate a difesa delle aree agricole, a cura della Provincia o di altri Soggetti attuatori (ATC/CA, AATV/AFV e Associazioni Agricole), fornendo agli imprenditori agricoli, oltre al materiale, il necessario supporto tecnico .

#### 4.2. Cattura con gabbie-trappola o recinti (chiusini mobili e/o fissi o pig-brig).

Il minimo disturbo caratteristico di questa tipologia di prelievo la fanno preferire nei siti posti all'interno di istituti di protezione che necessitano di interventi poco invasivi e laddove per motivi di pubblica sicurezza non possono essere effettuate altre forme di prelievo.

Le gabbie, appositamente numerate ed autorizzate, saranno affidate, a titolo di comodato gratuito, in gestione a proprietari e/o conduttori di fondi che ne abbiano fatta richiesta, previa partecipazione ad apposito corso relativo alla gestione degli strumenti di cattura, con programmi che assicurino l'acquisizione delle competenze tecniche e biologiche necessarie per un'efficiente attuazione degli interventi .

Tale vincolo è derogato dalla DGR n. 41-4935 del 22 aprile 2022 che stabilisce che fino alla permanenza della situazione di emergenza legata alla diffusione della PSA, al fine di installare sul territorio piemontese il maggior numero di impianti di cattura per il controllo della specie cinghiale, i requisiti e le competenze per l'impiego degli impianti di cattura possano essere acquisiti dai soggetti interessati, per la sola fase di gestione, con esclusione dell'abbattimento del capo, attraverso l'avvenuta presa visione della documentazione specificatamente predisposta e resa disponibile, anche tramite il sistema informatico dedicato (SIAP Nembo), al soggetto interessato e riguardante le conoscenze tecniche sui materiali e sulle modalità di



impiego delle gabbie e recinti di cattura e le caratteristiche biologiche della specie. Le Province e la Città Metropolitana verificano il corretto adempimento di tale obbligo, restando impregiudicata la possibilità di svolgere ulteriori verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati.”

In caso di cattura tali gestori potranno operare direttamente se in possesso dei requisiti previsti nel presente piano previa comunicazione alla Provincia di Biella, se non sono in possesso di porto d'armi ad uso caccia ed adeguata professionalità, potranno avvalersi per l'abbattimento degli Agenti Provinciali ovvero di un abilitato al controllo faunistico in possesso delle richieste abilità (vedi pag 28 e 29). Gli stessi provvederanno alla soppressione, utilizzando armamento e munizionamento a palla singola adeguati e previsti per l'uso caccia e adottando idonee misure di sicurezza a tutela delle persone e delle cose. Gli impianti di cattura potranno essere forniti dall'Amministrazione provinciale o anche dagli Ambiti di Caccia, dalle Aziende e dalle Associazioni Agricole. I proprietari o conduttori di fondi possono provvedere anche a proprie spese, qualora autorizzati. La responsabilità relativamente all'utilizzo delle gabbie e dei chiusini dovrà essere assegnata in forma scritta all'operatore incaricato che garantirà, oltre alla corretta gestione, al fine di non sottoporre gli individui catturati ad inutile stress, che la soppressione venga effettuata esclusivamente da personale autorizzato, nel più breve tempo possibile, garantendo in ogni condizione idonee misure di sicurezza.

E' prevista la possibilità di revoca, del rapporto di concessione a fini di gestione, qualora emergano elementi oggettivi di non affidabilità dell'Operatore autorizzato. In tal caso si procederà all'individuazione di altro operatore autorizzato prevedendo, prioritariamente, la possibilità di mantenere in loco le strutture qualora ancora efficientemente attive.

Le gabbie e/o i recinti di cattura possono essere auto-costruite da soggetti richiedenti .

#### 4.3. Prelievi sul territorio

- Abbattimenti da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatico, armata con non più di due colpi.
- Abbattimento alla cerca con fucile ad anima liscia e/o rigata ed eventuale ottica di puntamento con veicolo e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, anche di notte con l'ausilio di faro e termocamera.

L'abbattimento da appostamento potrà essere eseguito a cura degli agenti Provinciali, dai proprietari o conduttori di fondi in possesso di abilitazione all'attività venatoria e dai coadiutori per i piani di depopolamento, che abbiano superato apposito corso di formazione così come previsto dalle disposizioni regionali. L'abbattimento alla cerca potrà essere eseguito esclusivamente da parte degli agenti Provinciali.

Qualora si intenda praticare un intervento notturno gli operatori dovranno procedere ad un sopralluogo diurno del sito o del percorso da effettuarsi al fine di verificare la presenza di potenziali pericoli che non consentano il tiro in sicurezza. Gli interventi potranno essere svolti da un massimo di tre persone di cui un responsabile dell'intervento. Per gli interventi in orario notturno (da un' ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole) è comunque necessaria la partecipazione di 2 operatori, in collegamento diretto tra loro. Almeno uno armato mentre il secondo fornisce supporto ed assistenza anche nell'identificazione dei selvatici, -per assicurare una valutazione ed un controllo del contesto nel quale si sta agendo al fine di garantire la massima sicurezza nelle operazioni. Su disposizione delle Autorità di P.S. come da nota della Prefettura di Biella Prot. n..0016664 del 08/09/2017 e da nota della Questura di Biella prot. 1110100 del 26.10.2017 preventivamente avvertite delle operazioni di controllo, in caso di sparo notturno dovrà essere data notizia al 112.



Inoltre la Regione Piemonte con DGR 9 agosto 2024, n. 3-122/2024 ha stabilito che, quando gli interventi urgenti sono da attuarsi nei terreni confinanti, i proprietari ed i conduttori dei fondi interessati e/o i tutor, anche avvalendosi di altro/i soggetto/i inserito/i nell'elenco dei coadiutori, o appositamente incaricati all'abbattimento, con il coordinamento del personale dipendente della Provincia, possono effettuarli per una profondità non superiore ai 500 metri dal perimetro degli appezzamenti in disponibilità o gestione del proprietario/conducente del fondo.

- Abbattimenti con la tecnica della girata in squadra con arma lunga utilizzando da uno a tre cani abilitati ENCI o che abbiano dimostrato capacità al lavoro, un numero minimo di 5 ed un numero massimo di 15 partecipanti armati scelti tra i soggetti abilitati al controllo faunistico in possesso di porto d'armi uso caccia e abilitati previo apposito corso di formazione. Ogni girata dovrebbe interessare una superficie limitata, chiusa da una parte dal conduttore dei cani e dall'altra da un numero di poste adeguato alla morfologia ed alla vegetazione del territorio. Nella stessa giornata possono essere eseguite più "chiuse".
- Abbattimenti con la tecnica della braccata attraverso l'ausilio di mute selettive (massimo 4 cani) che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività ed un numero di operatori (minimo 10) organizzato in squadre come disciplinato nel PRIU Piemonte ( Azione A.G3). L'utilizzo di tale tecnica può essere previsto esclusivamente in casi e contesti particolare, ad esempio nel caso di presenza di cinghiali in aree agricole con limitata vegetazione naturale o in situazioni accertate di forte concentrazione, al fine di intervenire in tempi rapidi in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.

I mezzi da utilizzare per gli interventi di cui sopra sono quelli previsti dall'art. 13 della L. 157/92 così come meglio individuati al punto 2.3 lettera c dell'Allegato 1 - Decreto Ministeriale del 13/06/2023 "Adozione del Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica " Gli interventi collettivi e programmati sono da effettuare prevalentemente nel periodo invernale e di inizio primavera, quando la presenza di scarsa vegetazione consente la maggior visibilità dei siti.

Per favorire, in sicurezza, l'attuazione del Piano di depopolamento dei cinghiali, in tutte le modalità, e consentito l'utilizzo del foraggiamento attrattivo opportunamente regolamentato (Vedi Allegato nr. 2), delle diverse tipologie di fonti luminose e di strumenti a rilevazione ed intensificazione di luce e calore (es. visori notturni e/o termici), sia alla cerca per l'individuazione dei cinghiali sia montati sul cannocchiale per gli abbattimenti.

Ad opera del solo personale di vigilanza dipendente delle Amministrazioni Provinciali, CMTO ed Enti di Gestione delle Aree Protette, e consentito l'impiego di armi da fuoco dotate di strumenti per l'attenuazione del rumore come previsto dall'Allegato 1 - Decreto Ministeriale del 13/06/2023 "Adozione del Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica " paragrafo 3.1.11 lettera b e da normativa vigente.

## 5. PROCEDURE OPERATIVE E DI DETTAGLIO

Le procedure operative e di dettaglio specificano le attività di controllo che verranno attuate nel periodo che va dalla data di approvazione del presente Piano fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando che spetta alla Provincia la programmazione e la supervisione ed il controllo della corretta esecuzione degli abbattimenti, si specifica che per programmazione si intende la semplice calendarizzazione degli interventi che verrà stabilita in funzione del verificarsi dei danni alle colture agricole o situazioni di criticità della percorribilità stradale, allarme sociale.

La proposta di intervento potrà essere fatta anche dai singoli soggetti attuatori, Enti ed i Soggetti che sono titolari della gestione faunistica, individuati dalle normative statali o



regionali:

Premesso che la Provincia può intervenire in surroga su tutto il territorio, ad eccezione delle Aree Protette Regionali (salvo la stipula di apposita Convenzione), in ogni zona faunistica gli Enti ed i Soggetti preposti all'attuazione del vigente Piano provinciale di controllo del cinghiale sono i seguenti:

- Nelle Oasi di protezione e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura: la Provincia di Biella. Nelle Zone di ripopolamento e cattura la Provincia, potrà anche, in casi di comprovata necessità, coinvolgere altri soggetti attuatori (Ambiti Territoriali di Caccia che hanno in gestione la zona o Associazioni Agricole) che potranno collaborare negli interventi.
- Nella Foresta Regionale (ex Demaniale): La Provincia di Biella.
- Nelle zone adibite alla caccia programmata: L'Ambito Territoriale di Caccia "Pianura e Colline Biellesi" A.T.C. BI 1, il Comprensorio Alpino C.A. BI 1 "Alte Valli Biellesi" ciascuno per il territorio di competenza e solo a seguito di assenso della Provincia di Biella.
- Nelle Aree Protette Regionali: I rispettivi Enti di Gestione.
- Nelle Zone a gestione privata della caccia: I titolari della concessione regionale, solo nel caso in cui essendosi dotati di apposito piano di selezione, non riescano a contenere i danni provocati dai cinghiali e solo a seguito di assenso della Provincia di Biella.
- Le Associazioni Agricole potranno intervenire nelle zone adibite alla caccia programmata o nelle Zone di ripopolamento e cattura solo su richiesta diretta o da parte di proprietari o conduttori di fondi agricoli;

### 5.1. SOGGETTO ATTUATORE: Provincia di Biella

La Provincia di Biella oltre a pianificare e programmare gli interventi necessari al controllo della specie nei territori di competenza ,Oasi, ZRC e Foresta Regionale, vigila affinché l'attività svolta nei territori da Soggetti Attuatori che collaborano al piano di controllo sia conforme alle norme vigenti ed alle disposizioni dello stesso.

#### 5.1.1. Partecipanti al piano di controllo. Requisiti soggettivi.

Possono partecipare all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Controllo i seguenti soggetti:

- Guardie provinciali dipendenti dell' Amministrazione provinciale;
- Proprietari e conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, perché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- Tutor;
- Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie Venatorie Volontarie;
- Cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti coordinati dagli agenti del nucleo di polizia provinciale.

Tali soggetti oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi, devono essere opportunamente formati mediante appositi corsi con programmi didattici che assicurino l'acquisizione delle conoscenze tecniche (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologiche sulla specie, necessarie per un'efficiente attuazione delle operazioni previste e che prevedano una prova finale (con specifiche prove di tiro, nel caso siano previsti abbattimenti) o verifica da parte dell'Amministrazione del possesso di analoghe competenze ed abilità.

Per quanto attiene alla professionalità i partecipanti al piano di controllo, ad eccezione dei semplici gestori delle gabbie di cattura, per i quali se già con esperienza pregressa è prevista la somministrazione di un corso "ad hoc" da parte degli Agenti Provinciali, dovranno:



- essere in possesso di qualifica a selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019;
- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi: Corso per operatori del controllo, organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019 e successiva DD 1025/A1715A/2022 DEL 18/12/2022;

Tutti gli operatori dovranno dimostrare di non avere riportato condanne penali in materia di caccia negli ultimi cinque anni.

Questi soggetti devono essere nominativamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale che verificherà il possesso dei requisiti di cui sopra, il possesso di porto d'armi ad uso caccia, la regolarità dell'assicurazione, l'assenza di sanzioni per illeciti penali in materia di caccia nell'ultimo quinquennio, nonché il titolo di possesso dei terreni per i proprietari conduttori di fondi.

Tutti i coadiutori del piani di controllo verranno inseriti in apposito elenco, da parte del Servizio Provinciale e, a tale scopo, dovranno presentare richiesta, secondo la modulistica allegata al presente atto (Modello 7). Per quanto attiene invece ai proprietari e/o conduttori che agiscono direttamente sui propri fondi o come tutor in virtù di apposito accordo vale la modulistica allegata al presente atto (Modelli 11,12 e 13).

Analoghe abilità e requisiti non sono richieste ai semplici gestori delle gabbie di cattura (senza abbattimento) per i quali vale quanto previsto dal Piano di controllo.

Tutti gli operatori dovranno impegnarsi a comunicare alla Provincia l'eventuale perdita dei requisiti.

### 5.1.2. Metodologie

Tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale, in deroga dalle normative specifiche previste per l'esercizio dell'attività venatoria, sono quelle previste dalla D.G.R. 1 marzo 2019 n. 20-8485 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo per gli operatori, professionalmente preparati, di agire sempre in condizioni di sicurezza a tutela delle persone e delle cose.

#### 5.1.2.1. Recinzioni elettrificate

Al fine di prevenire i danni, agli imprenditori agricoli possono essere concesse a titolo di comodato gratuito recinzioni elettrificate a difesa delle coltivazioni in atto. A questo scopo i richiedenti dovranno presentare istanza secondo il modello – Richiesta recinzioni elettrificate allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La posa e la manutenzione dovrà essere a cura del richiedente che provvederà anche alla restituzione del bene alla Provincia di Biella, funzionante ed integro, qualora non utilizzato.

#### 5.1.2.2. Catture con gabbie trappola

Tali dispositivi di cattura devono essere autorizzati, numerati e registrati dalla Provincia di Biella e posizionati sul territorio previo consenso o richiesta dei proprietari/conducenti dei fondi agricoli interessati.

In tali zone la Provincia individua e nomina un soggetto responsabile della corretta gestione dei sistemi di cattura collocati sul territorio. L'operatore responsabile della trappola potrà anche coincidere con il proprietario conduttore dei fondi in cui essa viene collocata e che ne ha fatto richiesta, secondo l'allegato modello "Richiesta partecipazione al piano tramite approntamento di gabbie di cattura".

Il controllo sul suo operato sarà compito del Nucleo di Vigilanza della Provincia di Biella che provvederà, all'atto della consegna, a redigere apposito verbale, sottoscritto dal gestore della gabbia, nel quale sono esplicitati i compiti che lo stesso dovrà svolgere (Modello Affidamento gabbia di cattura); contestualmente sarà fornita copia del registro delle operazioni.



L'operatore garantirà sulla correttezza delle operazioni di cura, manutenzione, foraggiamento, sorveglianza e destinazione dei capi, tenendo nota in un apposito registro fornito dalla Provincia di Biella, delle operazioni effettuate per la gestione della trappola (giorni di pasturazione, giorni di innesco, catture, destinazione degli animali, ecc.).

In caso di cattura, previa comunicazione alla Provincia di Biella, l'operatore responsabile se non in possesso di porto d'armi ad uso caccia ed adeguata professionalità, potrà avvalersi per l'abbattimento degli Agenti Provinciali ovvero di un abilitato al controllo faunistico in possesso delle richieste abilità.

Prima dell'inizio delle operazioni, dovrà essere compilato dal responsabile dell'intervento il modello 5 "Verbale d'intervento abbattimento in gabbia/chiusino" recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche. Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti. Come di consueto detto verbale dovrà quindi consegnato agli uffici ed archiviato .

I soggetti deputati all'abbattimento in gabbia dovranno, nell'espletamento delle loro funzioni attenersi a quanto stabilito dalla Regione Piemonte nelle "Indicazioni operative per il depopolamento dei cinghiali per mezzo di gabbie e recinti di cattura" (Allegato nr. 3).

### **5.1.2.3. Prelievi di contenimento**

Trattasi di interventi armati sul territorio, per contenere le popolazioni di cinghiali, a seguito di segnalazioni di danni da parte degli imprenditori agricoli o loro Associazioni, sinistri stradali , problematiche di carattere sanitario e segnalazione a causa dell'allarme sociale per anomale concentrazioni di esemplari di questa specie o loro ibridi

Si dividono in prelievi individuali e collettivi.

La responsabilità sull'esecuzione degli interventi spetta ad un agente della Polizia Provinciale della Provincia di Biella o ad una Guardia Venatoria Volontaria (PRIU Piemonte) il quale può chiamare in qualità di coadiutori tutti i soggetti abilitati al controllo faunistico (proprietari e conduttori, tutor, coadiutori etc...). scelti a sua discrezione, per ogni singolo intervento, tra quelli inseriti nell'elenco appositamente approvato con specifico atto dirigenziale. La richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati deve essere presentata in forma scritta da parte dell'interessato (Modello\_ Istanza di partecipazione al Piano in qualità di coadiutore al controllo); a tale scopo la Provincia provvederà a diramare un avviso al fine di valutare i requisiti dei candidati e a formare un elenco che potrà essere aggiornato, secondo le necessità.

Gli Ufficiali e agenti di P.G. e di P.S. appartenenti ad altri corpi di polizia, abilitati all'uso di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila ai sensi dell'art. 4 del D.M. 04/03/1987, n. 145, possono richiedere al proprio Comando di appartenenza il nulla osta all'esercizio delle attività di controllo del cinghiale, se in possesso dei requisiti soggettivi previsti al punto 5.1.1., su coordinamento della Provincia di Biella.

La Provincia potrà inoltre avvalersi previo accordo in caso di necessità, di soggetti inseriti nell'elenco dei partecipanti formato dal Comitato di gestione dell'A.T.C. B11 e del Comprensorio Alpino B11.

L'elenco dei partecipanti alle operazioni di controllo, come sopra indicati, ottenuta formale approvazione, verrà trasmesso, a cura del competente ufficio, alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di informare che tali soggetti sono deputati a collaborare al piano e pertanto potranno trovarsi sul territorio, ancorché sempre coordinati da un agente provinciale, in "atteggiamento di caccia" al di fuori delle giornate, degli orari nonché dei territori dedicati all'attività venatoria, fatta eccezione per le Aree Protette ove si potrà operare solo se appositamente convenzionati. Tale elenco potrà, durante il periodo di programmazione del piano, essere suscettibile di aggiornamenti o variazioni che verranno similmente comunicate alle Autorità di P.S..Al fine di dare la corretta informazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed evitare allarme tra la popolazione, prima di ogni intervento notturno armato, l'ufficio competente, provvederà a darne preventiva comunicazione, vie brevi, come da nota della Prefettura di Biella Prot. n..0016664 del 08/09/2017 e da nota della Questura di Biella prot. 1110100 del 26.10.2017 a:

- Polizia di Stato



- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Comando Carabinieri Forestali
- Guardia di Finanza

La formale comunicazione dovrà specificare:

- 1) il nominativo dell'agente responsabile ed il numero di cellulare dell'agente/coordinatore
- 2) la tipologia di intervento
- 3) la data e l'ora presunta dell'intervento;
- 4) l'area territoriale interessata.

In ottemperanza alle disposizioni della Prefettura, oltre alla formale comunicazione, in caso di sparo notturno il responsabile dell'intervento dovrà provvedere a comunicare al numero unico di emergenza 112, declinando le proprie generalità, la località e l'ora dell'avvenimento.

I prelievi di contenimento si suddividono in prelievi individuali e collettivi.

- Prelievo individuale alla cerca o all'aspetto.

Le operazioni di prelievo individuale sono programmate dalla Provincia di Biella e devono essere condotte da almeno due persone con un massimo di tre, di cui un responsabile dell'intervento scelto tra gli agenti di vigilanza della Provincia. Per il prelievo individuale si potrà operare nei modi previsti dal Piano di controllo:

- Abbattimenti da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatico, armata con non più di due colpi.
- Abbattimento alla cerca con fucile ad anima liscia e/o rigata ed eventuale ottica di puntamento con veicolo e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna, anche di notte con l'ausilio di faro e termocamera.

Per tali interventi dovrà essere compilato, prima dell'inizio delle operazioni, a cura del responsabile individuato dal Responsabile del Servizio, il modello Verbale d'intervento, recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, e dopo l'intervento il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva.

Come di consueto detto verbale dovrà essere consegnato agli uffici ed archiviato.

- Prelievi collettivi

I prelievi collettivi sono effettuati preferibilmente nel periodo novembre – marzo, qualora non si verifichi un anticipato risveglio vegetativo tale da diminuire le condizioni di sicurezza degli stessi determinando un interruzione anticipata, con il ricorso a girata; eventuali interventi in deroga (braccata) nel caso in cui si constatino anomale concentrazioni di animali, danni alle coltivazioni agricole, allarme sociale per la concentrazione di esemplari, potranno essere consentiti a seguito di valutazioni specifiche delle condizioni dei luoghi.

- la braccata

Le braccate nei territori di competenza sono coordinate dagli Agenti in servizio presso la Provincia di Biella con l'eventuale ausilio di altri soggetti abilitati al controllo; attraverso l'ausilio di mute selettive (massimo 4 cani) che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività ed un numero di operatori (minimo 10) organizzato in squadre come disciplinato nel PRIU Piemonte ( Azione A.G3).



- La girata

Le girate nei territori di competenza sono coordinate dagli Agenti in servizio presso la Provincia di Biella con l'eventuale ausilio di altri soggetti abilitati al controllo.

Per questa fattispecie, il numero dei partecipanti non può essere superiore a 15 (minimo 5), compresi il responsabile dell'intervento e i conduttori dei cani. I cani utilizzati devono essere al massimo 3, abilitati ENCI, muniti di libretto delle qualifiche rilasciato dall'E.N.C.I. che ne attesti l'abilitazione in prove di lavoro per "cane limiere" o "cane idoneo al lavoro da singolo su cinghiale".

La scelta dei cani e dei conduttori dei cani, è a totale discrezionalità del responsabile dell'intervento, possono essere eseguite più chiuse contemporaneamente. Le stesse per motivi di sicurezza non possono essere adiacenti.

Prima dell'inizio delle operazioni, dovrà essere compilato dal responsabile dell'intervento il modello Verbale d'intervento recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, i nominativi dei conduttori dei cani e successivamente il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva.

Come di consueto detto verbale dovrà quindi consegnato agli uffici ed archiviato.

### 5.1.3. Cessione e consumo degli animali abbattuti.

Al termine delle operazioni di prelievo dovrà essere completato il verbale allegato al presente atto (Modello Verbale d'intervento).

Dovrà essere compilata una apposita scheda biometrica e su ogni animale abbattuto dovrà essere applicata una marca identificativa numerata e inamovibile.

Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) gli animali abbattuti potranno essere :

- ceduti per uso privato domestico al personale coinvolto nelle operazioni, quale rimborso forfetario per le spese sostenute, e agli agricoltori che hanno subito danni nell'area di intervento. Nel caso di specie è vietata la commercializzazione, e al personale coinvolto nelle operazioni di abbattimento sarà richiesto di farsi carico, obbligatoriamente, dell'esame volto alla ricerca della *Trichinella* spp. I campioni, costituiti da diaframma o lingua, di peso di almeno 100 grammi, verranno quindi consegnati all'ASL per sottoporli all'esame trichinoscopico, accompagnati dal modello Consegna campione, contenente gli estremi della scheda di abbattimento, il nominativo dell'operatore e, nell'eventualità di cessione a terzi, del ricevente che si impegneranno a non consumare le carni fino alla comunicazione dell'esito della ricerca. Al fine di identificare i campioni, dovrà essere indicato, sul modello, il numero di matrice del contrassegno. Gli utilizzatori dovranno garantire che gli scarti di lavorazione delle carcasse vengano smaltiti nei modi consentiti. Nelle Zone di restrizione per la PSA ci si dovrà attenere a quanto disposto dalla normativa specifica.
- commercializzati: eventuali capi di cinghiale derivanti dai Prelievi di contenimento potranno altresì essere venduti dalla Provincia di Biella a laboratori e/o macelli autorizzati al trattamento delle carni di fauna selvatica. In tale caso l'onere dell'accertamento della commestibilità delle carni, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie in vigore, è a carico di coloro che vengono nella disponibilità del bene;
- ceduti ad uso benefico alle associazioni che hanno manifestato la loro disponibilità ;
- avviati alla distruzione, nei modi di legge, nel caso in cui la cessione per uso privato domestico e o la vendita non potessero essere realizzate per qualsivoglia ragione.



Al fine di monitorare le operazioni l'Agente incaricato provvederà di volta in volta a redigere il verbale di destinazione dei capi abbattuti secondo il Modello – Verbale di destinazione dei capi abbattuti.

I residui di lavorazioni delle carni (pelli, visceri, etc.) dovranno essere gestiti nei modi consentiti dalla legge con onere a carico del soggetto che ha la disponibilità del capo abbattuto.

## 5.2. SOGGETTO ATTUATORE: ATC BI1 e CABI- Aziende Venatorie e Associazioni Agricole

### Premessa

Gli ATC e CA e le Aziende Venatorie possono collaborare all'attuazione del Piano di controllo predisposto dalla Provincia e solo a seguito di assenso della Provincia di Biella, nei territori di competenza e negli eventuali altri Istituti affidati in gestione (Z.R.C.), nel rispetto di quanto stabilito dal Piano stesso, delle norme di attuazione e di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza ed igiene sugli alimenti".

Fermo restando che spetta alla Provincia la programmazione e il controllo della corretta esecuzione degli abbattimenti, si specifica che per programmazione si intende la calendarizzazione degli interventi che verrà stabilita in funzione del verificarsi dei danni alle colture agricole, situazioni di criticità della percorribilità stradale, allarme sociale o per ragioni di carattere sanitario (PSA).

La proposta d'intervento potrà essere fatta anche dai singoli soggetti attuatori, Enti e Soggetti che sono titolari della gestione faunistica individuati dalle normative statali o regionali.

Le Associazioni Agricole possono collaborare all'attuazione del Piano di controllo predisposto dalla Provincia solo a seguito di assenso della Provincia di Biella nelle zone adibite alla caccia programmata o nelle Zone di ripopolamento e cattura, solo se richiesto dalle Associazioni stesse o da parte di proprietari o conduttori di fondi agricoli che esplicitamente ne richiedono l'intervento. La richiesta dovrà contenere il parere favorevole dell'Ente Gestore della zona faunistica oggetto dell'intervento (ATC/CA) o del soggetto a cui è stata delegata la gestione (Associazioni Venatorie).

### 5.2.1. Partecipanti al piano di controllo. Requisiti soggettivi.

Possono partecipare all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Controllo i seguenti soggetti:

- Proprietari e conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- Tutor
- Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
- Guardie Venatorie Volontarie
- Cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;

Tali soggetti, come già enunciato al paragrafo 5.1.1, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi, e (nel caso dei proprietari conduttori di fondi/tutor) la proprietà/e o conduzione di fondi ove si esercita il piano di controllo, devono essere opportunamente formati mediante appositi corsi con programmi didattici che assicurino l'acquisizione delle conoscenze tecniche (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologiche sulla specie, necessarie per un'efficiente attuazione delle operazioni previste e che prevedano una prova finale (con specifiche prove di tiro, nel caso siano previsti abbattimenti) o verifica del possesso di analoghe competenze ed abilità, dovranno:

- essere in possesso di qualifica di selecontrollore ai piani di controllo numerico del



cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019;

- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione al Corso per operatori del controllo, organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019 e successiva DD 1025/A1715A/2022 del 18/12/2022

Tutti i soggetti devono essere nominativamente autorizzati dal Presidente dell'A.T.C. e C.A. o dal Presidente della singola Associazione Agricola o dai Direttori/Concessionari delle Aziende che verificheranno il possesso dei requisiti di cui sopra, il possesso di porto d'armi ad uso caccia, la regolarità dell'assicurazione, l'assenza di sanzioni per illeciti penali in materia di caccia nell'ultimo quinquennio, nonché il titolo di possesso dei terreni per i proprietari conduttori di fondi/tutor.

## 5.2.2. Metodologie

Tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale, in deroga dalle normative specifiche previste per l'esercizio dell'attività venatoria, sono quelle previste dalla D.G.R. 1 marzo 2019 n. 20-8485 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo per gli operatori, professionalmente preparati, di agire sempre in condizioni di sicurezza a tutela delle persone e delle cose.

### 5.2.2.1. Recinzioni elettrificate

Al fine di prevenire i danni, agli imprenditori possono essere concesse recinzioni elettrificate a difesa delle coltivazioni in atto. La posa e la manutenzione dovrà essere a cura del richiedente .

### 5.2.2.2. Catture con gabbie trappola

Gli A.T.C. e C.A. le Aziende e le Associazioni Agricole , se in possesso di gabbie di cattura da utilizzare per il piano di controllo del cinghiale, devono denunciarle alla Provincia di Biella, per la necessaria autorizzazione e numerazione quindi potranno provvedere al posizionamento sul territorio di competenza, previo consenso o richiesta dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli interessati .

L'utilizzo delle gabbie di cattura in modo conforme alle vigenti normative sarà garantito dal Presidente dell'A.T.C. e C.A., dal Direttore/Concessionario delle Aziende e dal Presidente della singola Associazione Agricola, che individuano e nominano un operatore responsabile della corretta gestione dei sistemi di cattura collocati sul territorio di competenza. L'operatore responsabile della trappola potrà anche coincidere con il proprietario conduttore dei fondi in cui essa viene collocata. Tale responsabilità verrà assegnata in forma scritta all'operatore incaricato tramite apposito modello (modello Consegna gabbie di cattura ATC – CA \_ Aziende\_ Associazioni Agricole) che dovrà essere sottoscritto dallo stesso. L'operatore garantirà sulla correttezza delle operazioni di cura, manutenzione, foraggiamento, sorveglianza e destinazione dei capi, terrà nota in un apposito registro, delle operazioni effettuate per la gestione della trappola (giorni di pasturazione, giorni di innesco, catture, destinazione degli animali, ecc.) che sarà fornito dalla Provincia di Biella.

La collocazione di ogni dispositivo di cattura ed il nominativo del responsabile della gestione dovranno essere sempre comunicati alla Provincia di Biella, prima dell'attivazione dei dispositivi stessi e tutte le volte che viene modificato il responsabile della gestione.

In caso di cattura, previa comunicazione alla Provincia di Biella, il gestore se in possesso dei requisiti previsti dal Piano presente potrà abbattere direttamente i capi oppure comunicare la cattura ad A.T.C. o C.A. / Azienda Venatoria / Associazione Agricola che provvederà tramite un soggetto già autorizzato al prelievo facente parte degli operatori che hanno richiesto di partecipare al piano di controllo.

Prima dell'inizio delle operazioni, dovrà essere compilato dal responsabile dell'intervento il modello 5 "Verbale d'intervento abbattimento in gabbia/chiusino" recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche. Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi



abbattuti. Come di consueto, detto verbale dovrà essere consegnato al Presidente del Comitato di gestione ATC/CA e o al Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria e /o al Presidente della singola Associazione Agricola al termine delle operazioni che provvederanno ad inoltrarne copia alla Provincia di Biella al seguente indirizzo mail : [vigilanza.venatoria@provincia.biella.it](mailto:vigilanza.venatoria@provincia.biella.it). entro sette giorni dalla data dell'intervento stesso.

I soggetti deputati all'abbattimento in gabbia dovranno, al fine di minimizzare il rischio connesso alla possibilità di rimbalzo del proiettile sulle maglie della stessa, utilizzare armamento e munizionamento a palla singola adeguati e previsti per l'uso caccia; gli stessi dovranno indirizzare il colpo esclusivamente su animali in riposo e in posizione idonea a colpire un organo vitale così da evitare il rischio di ferimento non letale dell'animale. Al fine di minimizzare le conseguenze di un eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile contro le pareti della gabbia in caso di errore di tiro o di fuoriuscita del proiettile dal corpo dell'animale, l'operatore dovrà accertarsi che non vi sia alcuno nel raggio ipotetico di azione di un proiettile che rimbalzasse sulla gabbia stessa.

### 5.2.2.3. *Prelievi di contenimento.*

Trattasi d'interventi armati sul territorio, a seguito di segnalazioni di danni da parte di agricoltori o loro Associazioni, sinistri stradali o per esigenze di carattere sanitario o di pubblica sicurezza. La segnalazione dovrà pervenire alla Provincia di Biella, con le modalità che verranno concordate, che provvederà di volta in volta a valutare la modalità di intervento (prelievo individuale o collettivo, anche da parte di una squadra formata da soggetti legittimati dalla L. 157/92).

Il coordinamento e la responsabilità sull'esecuzione degli interventi spetta sempre al Presidente di A.T.C. o C.A. e/o al Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria e /o al Presidente della singola Associazione Agricola il quale nominerà in qualità di responsabile un soggetto in possesso dei requisiti richiamati al paragrafo 5.2.1 e come coadiutori tutti i soggetti di cui allo stesso paragrafo, scelti a sua discrezione, per ogni singolo intervento, tra quelli inseriti nell'elenco appositamente approvato da parte del Presidente di A.T.C. o C.A. o negli elenchi provinciali. La richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati deve essere presentata in forma scritta da parte dell'interessato.

Gli Ufficiali e agenti di P.G. e di P.S. appartenenti ad altri corpi di polizia, abilitati all'uso di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila ai sensi dell'art. 4 del D.M. 04/03/1987, n. 145, possono richiedere al proprio Comando di appartenenza il nulla osta all'esercizio delle attività di controllo del cinghiale.

L'elenco dei partecipanti alle operazioni di controllo, come sopra indicati, ottenuta formale approvazione, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Biella e alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di informare che tali soggetti sono deputati a collaborare al piano e pertanto potranno trovarsi sul territorio, in "atteggiamento di caccia" al di fuori delle giornate, degli orari e delle zone in cui è possibile esercitare attività venatoria. Tale elenco potrà, durante il periodo di programmazione del piano, essere suscettibile di aggiornamenti o variazioni, in tale caso gli aggiornamenti dovranno essere similmente comunicati.

Al fine di dare la corretta informazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed evitare allarme tra la popolazione prima di ogni intervento armato, il Presidente dell'A.T.C. o C.A. e/o i Direttori/Concessionari delle Aziende Venatorie e /o il Presidente della singola Associazione Agricola provvederanno a darne preventiva comunicazione, vie brevi, a:

- Polizia di Stato
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali
- Guardia di Finanza
- Provincia di Biella: [vigilanza.venatoria@provincia.biella.it](mailto:vigilanza.venatoria@provincia.biella.it)

La formale comunicazione dovrà specificare:

- 1) il nominativo del responsabile dell'intervento ed il numero di cellulare dello stesso;
- 2) i nominativi di tutti i partecipanti all'intervento;



- 3) la tipologia di intervento (cerca aspetto- prelievo collettivo – girata);
- 4) la data e l'ora presunta dell'intervento;
- 5) l'area territoriale interessata.

I prelievi di contenimento si suddividono in prelievi individuali e collettivi.

- Prelievo individuale all'aspetto.

Abbattimenti da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatico, armata con non più di due colpi. Le operazioni di prelievo individuale, anche da automezzo, devono essere condotte da due persone di cui un responsabile dell'intervento.

Qualora si intenda praticare un intervento notturno, gli operatori dovranno procedere ad un sopralluogo diurno del sito al fine di verificare la presenza di potenziali pericoli che non consentano il tiro in sicurezza. Su disposizione delle Autorità di P.S. preventivamente avvertite delle operazioni di controllo, in caso di sparo notturno dovrà essere data notizia al 112. Per tali interventi dovrà essere compilato il verbale d'intervento (Mod. 8), prima dell'inizio delle operazioni, a cura del responsabile, recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, e successivamente il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva. (Modello Verbale d'intervento). Detto modello dovrà essere consegnato dal responsabile dell'intervento al Presidente del Comitato ATC – CA e/o al Direttore- Concessionario dell'Azienda e /o al Presidente della singola Associazione Agricola che provvederà a trasmetterlo alla Provincia di Biella entro sette giorni dall'intervento stesso.

In caso di allestimento di appostamenti fissi (altane) sarà cura del Soggetto attuatore provvedere alle relative autorizzazioni da parte del proprietario e conduttore dei fondi del sedime e darne pronta comunicazione alla Provincia di Biella.

Per motivi di sicurezza i punti di appostamento devono essere raggiunti con l'arma in custodia.

Nei Siti della Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente l'uso di munizioni atossiche.

- I prelievi collettivi

Sono effettuati preferibilmente nel periodo novembre – marzo, qualora non si verifichi un anticipato risveglio vegetativo tale da diminuire le condizioni di sicurezza degli stessi determinando un interruzione anticipata, con il ricorso a girata; eventuali interventi in deroga (braccata) nel caso in cui si constatino anomale concentrazioni di animali, danni alle coltivazioni agricole, allarme sociale per la concentrazione di esemplari, potranno essere consentiti a seguito di valutazioni specifiche delle condizioni dei luoghi.

- la braccata

Le braccate nei territori di competenza sono coordinate dagli Agenti in servizio presso la Provincia di Biella con l'eventuale ausilio di altri soggetti abilitati al controllo; attraverso l'ausilio di mute selettive (massimo 4 cani) che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività ed un numero di operatori (minimo 10) organizzato in squadre come disciplinato nel PRIU Piemonte ( Azione A.G3).

- la girata

Le girate nei territori di competenza sono condotte da un responsabile dell'intervento all'uopo nominato dal Presidente dell'A.T.C. e C.A. o dal Direttore/Concessionario dell'Azienda



Venatoria o dal Presidente della singola Associazione Agricola. Per questa fattispecie, il numero dei partecipanti non può essere superiore a 15 (minimo 5), compresi il responsabile dell'intervento e i conduttori dei cani. I cani utilizzati devono essere al massimo 3, abilitati ENCI, muniti di libretto delle qualifiche rilasciato dall'E.N.C.I. che ne attesti l'abilitazione in prove di lavoro per "cane limiere" o "cane idoneo al lavoro da singolo su cinghiale".

La scelta dei cani e dei conduttori dei cani, è a totale discrezionalità del responsabile dell'intervento, possono essere eseguite più chiuse contemporaneamente, non adiacenti.

Prima dell'inizio delle operazioni, dovrà essere compilato dal responsabile dell'intervento il modello 8 "Verbale d'intervento" recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, i nominativi dei conduttori dei cani e successivamente il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva. Come di consueto, detto verbale dovrà essere consegnato al Presidente del Comitato di gestione ATC/CA e o al Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria e /o al Presidente della singola Associazione Agricola al termine delle operazioni che provvederanno ad inoltrarne copia alla Provincia di Biella al seguente indirizzo mail : [vigilanza.venatoria@provincia.biella.it](mailto:vigilanza.venatoria@provincia.biella.it). entro sette giorni dalla data dell'intervento stesso.

### 5.2.3. Cessione e consumo degli animali abbattuti.

Al termine delle operazioni di prelievo dovrà essere completato il verbale allegato al presente atto (Modello 8 - Verbale d'intervento).

Dovrà essere compilata una apposita scheda biometrica e su ogni animale abbattuto dovrà essere applicata una marca identificativa numerata e inamovibile .

Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) gli animali abbattuti potranno essere :

- ceduti per uso privato domestico al personale coinvolto nelle operazioni, quale rimborso forfetario per le spese sostenute, e agli agricoltori che hanno subito danni nell'area di intervento. Nel caso di specie è vietata la commercializzazione, e al personale coinvolto nelle operazioni di abbattimento sarà richiesto di farsi carico, obbligatoriamente, dell'esame volto alla ricerca della *Trichinella spp.* Gli utilizzatori dovranno garantire che gli scarti di lavorazione delle carcasse vengano smaltiti nei modi consentiti. Nelle Zone di restrizione per la PSA ci si dovrà attenere a quanto disposto dalla normativa specifica.
- ceduti ad uso benefico alle associazioni con le disposizioni che verranno successivamente impartite;
- avviati alla distruzione, nei modi di legge, nel caso in cui la cessione per uso privato domestico e o la vendita non potessero essere realizzate per qualsivoglia ragione.

I residui di lavorazioni delle carni (pelli, visceri, ecc.) dovranno essere gestiti nei modi consentiti dalla legge con onere a carico del soggetto che ha la disponibilità del capo abbattuto.

### 5.2.4. Ulteriori adempimenti – Monitoraggi

Al fine di consentire l'attuazione degli adempimenti provinciali, il monitoraggio, la valutazione del Piano, trimestralmente il Presidente del Comitato di Gestione ATC e CA, il Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria o il Presidente della singola Associazione Agricola trasmetteranno una sintetica relazione che descriva quanto attuato in termini di prevenzione ecologica ed abbattimenti, riepilogativa dei risultati.

## 5.3 SOGGETTO ATTUATORE: Proprietari o Conduttori che agiscono direttamente sui propri fondi o tramite "Tutor e/o Coadiutore dei piani di contenimento".



### 5.3.1. Disposizioni particolari a tutela delle colture agricole

I proprietari/conduttori di fondi agricoli in possesso di porto d'armi uso caccia e assicurazione venatoria, che hanno frequentato specifici corsi di formazione possono venire autorizzati dalla Provincia ad intervenire nei propri fondi in qualsiasi tempo e luogo a difesa delle colture in atto. In ogni caso, anche attraverso le rispettive Organizzazioni Professionali Agricole, tutti gli agricoltori sia in possesso di licenza di caccia, sia non cacciatori, possono prendere accordi scritti (usando l'apposito modulo nr 13) con altri proprietari/conduttori di fondi, denominati "Tutor" e in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 5.3.2., che si mettono a disposizione dei richiedenti per intervenire "su chiamata" a difesa delle colture agricole del proprietario/conduttore del fondo in qualsiasi periodo dell'anno ed in qualsiasi orario.

Infine, tutti gli agricoltori possono richiedere un intervento urgente di uno o due coadiutori dei piani di contenimento, così come individuati alla pagina 28, e in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 5.3.2.

In entrambe le casistiche, allo scopo di attivare un intervento di emergenza finalizzato ad eliminare una situazione di danneggiamento alle colture dovrà essere inoltrata una richiesta, anche telefonica al numero che sarà reso disponibile anche per i giorni festivi dalla Provincia di Biella, con la quale dovranno essere fornite indicazioni sufficienti per attivare eventuali controlli e riscontri. Qualora la Provincia non sia in grado di agire direttamente e non giudichi più opportuno attivare un intervento con una squadra messa a disposizione dall'Ambito di caccia, nel caso in cui sia territorialmente competente, comunicherà al richiedente la possibilità di intervenire direttamente nelle 72 ore successive, compatibilmente con gli orari dell'attività venatoria.

In ogni caso, trascorse 48 ore dalla richiesta avanzata alla provincia di Biella, in assenza di riscontro dal personale della Provincia, si potrà considerare assentito dalla Provincia l'intervento ed i proprietari/conduttori i tutor e/o i coadiutori potranno intervenire direttamente nelle 72 ore successive. Le attività di controllo debbono essere in ogni caso precedute dall'accertamento della presenza di cinghiali, documentata da prove riconducibili al fondo di che trattasi, a testimonianza di quanto accaduto.

Qualora si intenda praticare un intervento notturno gli operatori dovranno procedere ad un sopralluogo diurno del sito o del percorso da effettuarsi al fine di verificare la presenza di potenziali pericoli che non consentano il tiro in sicurezza. Per gli interventi in orario notturno (da un' ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole) è comunque necessaria la partecipazione di 2 operatori, in collegamento diretto tra loro, il secondo anche non armato per fornire supporto e assistenza nell'identificazione dei selvatici e per assicurare una valutazione ed un controllo del contesto nel quale si sta agendo, ai fini di garantire la massima sicurezza nelle operazioni.

### 5.3.2. Operatori: requisiti.

L'esecuzione dei suddetti interventi, attuati d'urgenza per situazioni che richiedono tempestività e prontezza potrà essere svolta direttamente da Coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- essere in possesso di qualifica a selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019;
- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi: Corso per operatori del controllo, organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019 e successiva DD 1025/A1715A/2022 DEL 18/12/2022

Tutti i soggetti devono inoltre essere in possesso di porto d'armi ad uso caccia, di assicurazione venatoria, e dichiarare l'assenza di sanzioni per illeciti penali in materia di caccia nell'ultimo quinquennio .



### 5.3.3. Modalità operative Proprietari e / o conduttori di fondi

Il proprietario e/o conduttore dei fondi in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3.2 dovrà richiedere alla Provincia la legittimazione ad intervenire nei propri terreni tramite (Modello 11 Proprietario e / o conduttore), allegando alla richiesta elenco dei terreni in conduzione, come presente nel fascicolo aziendale,. Nel caso in cui i terreni in proprietà e/o conduzione ricadano all'interno di Aziende Faunistiche Venatorie (A.F.V. ) o Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.T.V) la richiesta dovrà essere controfirmata dal Direttore e/o Concessionario delle stesse.

#### 5.3.3.1. Cacciatori Tutor

I cacciatori, anch'essi proprietari e o conduttori di fondi ove si esercita il Piano di controllo, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo.5.3.2, che vogliano prestare la propria attività a beneficio di altri proprietari e o conduttori di fondi, possono fare richiesta alla Provincia di Biella tramite il modello allegato (Mod. 12 Cacciatore tutor) .

Il competente Servizio Provinciale provvederà ad inserire i nominativi dei cacciatori-tutor in apposito elenco che potrà essere aggiornato periodicamente.

Tale elenco, previa verifica d'ufficio, sarà messo a disposizione dei proprietari/conduttori di fondi anche tramite le Organizzazioni Professionali Agricole, al fine di consentire agli stessi di potere attivare il servizio di "tutela".

Ogni proprietario/conduttore può richiedere tale servizio ad uno o più cacciatori di sua fiducia, presenti nell'elenco fino ad un massimo di 2 cacciatori che possono intervenire anche congiuntamente (obbligatorio in caso di intervento notturno). I cacciatori-tutor autorizzati devono sottoscrivere un accordo con gli agricoltori interessati, i cui contenuti minimi sono riportati nel modello allegato (Mod. 13 - Accordo), da trasmettere obbligatoriamente, prima dell'inizio del servizio di tutela, alla Provincia di Biella, che provvederà ad inoltrarlo all'Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agriturstica Venatoria) nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Nel caso in cui i terreni in proprietà e/o conduzione ricadano all'interno di Aziende Faunistiche Venatorie (A.F.V.) o Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.T.V), tale accordo deve essere obbligatoriamente controfirmato dal Direttore/Concessionario delle Aziende stesse.

L'accordo rimane valido per tutta la durata del Piano di controllo del cinghiale della Provincia di Biella, fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedervi .

La Provincia, eseguite le eventuali verifiche sulle candidature di cui ai modelli 11 e 12 , provvederà a predisporre un apposito elenco e a trasmetterlo all'Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agriturstica Venatoria), nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

I competenti uffici provinciali provvederanno ad inserire tali soggetti, proprietari e conduttori che agiscono sui propri fondi e "tutor " in apposito elenco e a mappare le aree d'intervento abbinandole ai soggetti che vi operano, al fine di potere rendere edotti gli operatori relativamente alle zone assegnate e alla possibilità di vicinanza con terzi. Per questo motivo, alla richiesta da parte dell'imprenditore agricolo di agire in proprio o all'accordo con un eventuale "tutor", dovrà essere allegata planimetria aziendale ed elenco delle particelle in conduzione che verranno restituite su apposita cartografia.

Le stesse, unitamente alle disposizioni operative, verranno trasmesse agli operatori, che solo da quel momento si intendono autorizzati al controllo.

#### 5.3.3.1. Coadiutori dei piani di contenimento

I cacciatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo.5.3.2 possono fare richiesta alla Provincia di Biella tramite il modello allegato (Mod. 7 Coadiutori piano di controllo).

Il competente Servizio Provinciale eseguite le eventuali verifiche sulle candidature di cui al modello 7, provvederà ad inserire i nominativi dei coadiutori in apposito elenco che potrà essere aggiornato periodicamente e a trasmetterlo all'Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agriturstica Venatoria), nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza..

Tale elenco, previa verifica d'ufficio, sarà messo a disposizione dei proprietari/conduttori di fondi anche tramite le Organizzazioni Professionali Agricole.



Ogni proprietario/conducente può richiedere l'intervento di uno o più cacciatori, presenti nell'elenco fino ad un massimo di 2 cacciatori che possono intervenire anche congiuntamente (obbligatorio in caso di intervento notturno).

Le Associazioni Agricole potranno usare i nominativi inseriti nell'elenco provinciale per effettuare i propri interventi di contenimento.

Le presenti disposizioni operative verranno trasmesse agli operatori, che solo da quel momento si intendono autorizzati al controllo.

#### 5.3.4 Adempimenti per gli operatori

I proprietari e/o conducenti dei fondi in possesso di licenza di caccia, i cacciatori-tutor e i coadiutori dei piani di contenimento, prima di iniziare l'intervento armato, autorizzato dalla Provincia, ne daranno sommaria comunicazione anche per le vie brevi, alla Provincia di Biella, all'Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agrituristica Venatoria) nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza, tramite mail a Provincia di Biella [vigilanza.venatoria@provincia.biella.it](mailto:vigilanza.venatoria@provincia.biella.it)

- Polizia di Stato
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali
- Guardia di Finanza

Nella comunicazione dovrà essere specificato:

nominativo del responsabile intervento (se in orario notturno si dovrà indicare il nome di entrambi gli operatori), numero di cellulare, località dell'intervento, data ed ora di inizio.

Ogni uscita deve essere preventivamente registrata su un verbale d'intervento (modello 14 Verbale d'intervento all'aspetto – Agricoltori e "Tutor") da tenere a disposizione per eventuali controlli, nel corso dell'intervento stesso; in caso di intervento in squadra di due persone all'uopo autorizzate, dovrà essere obbligatoriamente individuato tra i partecipanti un responsabile dello stesso. Al fine di evitare allarme tra la popolazione, per gli interventi notturni, in caso di sparo il responsabile dovrà avvertire il 112, declinando le proprie generalità e la località dell'intervento stesso in ottemperanza alle disposizioni impartite.

Al termine delle operazioni di prelievo il verbale dell'intervento dovrà essere compilato in tutte le sue parti, specificando i dati biometrici degli esemplari prelevati nonché la destinazione degli stessi di cui al successivo paragrafo.

Detto verbale dovrà essere consegnato successivamente, anche per le vie brevi, alla Provincia di Biella (via mail a: [vigilanza.venatoria@provincia.biella.it](mailto:vigilanza.venatoria@provincia.biella.it)), entro sette giorni dalla data dell'intervento realizzato.

Al fine di identificare i capi, su ogni animale abbattuto dovrà essere applicato apposito contrassegno numerato che verrà fornito dal competente Servizio Provinciale.

#### 5.3.5 Metodologie di prelievo e mezzi.

Tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale, in deroga dalle normative specifiche previste per l'esercizio dell'attività venatoria, sono quelle previste dalla D.G.R. 1 marzo 2019 n. 20-8485 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo per gli operatori, professionalmente preparati, di agire sempre in condizioni di sicurezza a tutela delle persone e delle cose.

E' consentito il metodo di prelievo all'aspetto, da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o, esclusivamente per i proprietari/conducenti di fondi e i tutor, sopraelevato (altana), con l'uso esclusivo della carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatico, armata con non più di due colpi dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni, termocamera.

In caso di allestimento di appostamenti fissi (altane) sarà cura del Proprietario/conducente di fondi o del Tutor darne pronta comunicazione alla Provincia di Biella e provvedere alle relative autorizzazioni da parte del proprietario e conducente dei fondi del sedime, previo consenso dell'Ente Gestore dell'area faunistica interessata.



Per motivi di sicurezza i punti di appostamento devono essere raggiunti con l'arma in custodia.

La Regione Piemonte con DGR 9 agosto 2024, n. 3-122/2024 ha stabilito che, quando gli interventi urgenti sono da attuarsi nei terreni confinanti, i proprietari ed i conduttori dei fondi interessati e/o i tutor, anche avvalendosi di altro/i soggetto/i inserito/i nell'elenco dei coadiutori, o appositamente incaricati all'abbattimento, con il coordinamento del personale dipendente della Provincia, possono effettuarli per una profondità non superiore ai 500 metri dal perimetro degli appezzamenti in disponibilità o gestione del proprietario/conduttore del fondo.

Nei Siti della Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente l'uso di munizioni atossiche.

### 5.3.6 Cancellazione dagli elenchi provinciali dei soggetti autorizzati.

Fermo restando che l'uscita degli operatori non giustificata da danni alle coltivazioni agricole ed in difetto della trasmissione della comunicazione preventiva alla Provincia, all'Ente di competenza territoriale (A.T.C. /C.A - A.F.V. e A.A.T.V. per i territori in concessione) e alle Autorità di P.S. costituisce grave fatto perseguibile penalmente, la Provincia potrà altresì provvedere alla cancellazione dagli elenchi dei soggetti autorizzati qualora concorrano le seguenti condizioni:

- il venir meno dei requisiti soggettivi necessari;
- assenza di interventi di contenimento per un periodo superiore a 24 mesi;
- ripetute azioni di controllo senza alcun abbattimento o con esiti positivi delle azioni inferiori al 25 % delle uscite;
- mancata trasmissione ovvero reiterati ritardi nelle trasmissioni dei verbali di controllo (consuntivo) che dovrà pervenire entro 7 giorni dalla data dell'uscita alla Provincia di Biella.

### 5.3.7 Cessione e consumo degli animali abbattuti.

Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) gli animali abbattuti potranno essere :

- eventuali capi di cinghiale derivanti dai Prelievi di contenimento potranno essere ceduti a laboratori e/o macelli autorizzati convenzionati con la Provincia di Biella nelle modalità che saranno predisposte successivamente;
- ceduti, per uso privato domestico, al personale coinvolto nelle operazioni, quale rimborso forfetario per le spese sostenute e/o agli agricoltori che hanno subito danni nell'area di intervento. Nel caso di specie è vietata la commercializzazione, e al personale coinvolto nelle operazioni di abbattimento sarà richiesto di farsi carico, obbligatoriamente, dell'esame volto alla ricerca della Trichinella ss. pp. Qualora sia intenzione dell'assegnatario cedere uno o più capi, tra quelli in disponibilità, a terzi a titolo non oneroso potrà indicare il nominativo del consumatore finale nel campo apposito del MODELLO utilizzato per la rendicontazione degli interventi; in tal caso l'onere di accertamento della commestibilità delle carni ricadrà comunque sul cedente.
- I campioni, costituiti da diaframma o lingua, di peso di almeno 100 grammi, verranno quindi consegnati all'ASL per sottoporli all'esame trichinoscopico, accompagnati dal modello Consegna campione, contenente gli estremi della scheda di abbattimento, il nominativo dell'operatore e, nell'eventualità di cessione a terzi, del ricevente che si impegneranno a non consumare le carni fino alla comunicazione dell'esito della ricerca. Al fine di identificare i campioni, dovrà essere indicato, sul modello, il numero di matrice del contrassegno di cui al paragrafo 5.3.4. Gli utilizzatori dovranno garantire che gli scarti di lavorazione delle carcasse vengano smaltiti nei modi consentiti. Nelle Zone di restrizione per la PSA ci si dovrà attenere a quanto disposto dalla normativa specifica
- ceduti ad Associazioni/Enti a scopo benefico con le disposizioni che verranno successivamente impartite;
- avviati alla distruzione, nei modi di legge, nel caso in cui la cessione per uso privato domestico non potesse essere realizzata per qualsivoglia ragione o in caso di esubero



dal numero sopra determinato;

I residui di lavorazioni delle carni (pelli, visceri, ecc.) dovranno essere gestiti nei modi consentiti dalla legge con onere a carico del soggetto che ha la disponibilità del capo abbattuto.

### 5.3.8 Ulteriori disposizioni.

Poiché compete all'Amministrazione Provinciale la programmazione di tutti gli interventi, la stessa potrà decidere, nel caso in cui si ritenessero necessari interventi collettivi, al fine di contenere concentrazioni anomale di cinghiali, di limitare le azioni da parte dei proprietari e/o conduttori/tutor e dei coadiutori nell'ambito delle modalità di attivazioni degli interventi di emergenza.

Per quanto non espressamente richiamato in questo Piano si fa riferimento al "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024 n. 18-8635 e ss.mm.ii.

## 6 RELAZIONE ANNUALE AD ISPRA

Al termine di ogni annualità, la Provincia trasmetterà ad ISPRA e alla Regione Piemonte una sintetica relazione che descriva quanto attuato in termini di prevenzione ecologica ed abbattimenti, completa dei risultati conseguiti.



## **ALLEGATO 1- MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI CONTROLLO ALLA SPECIE CINGHIALE 2025 – 2029 E PER LE ATTIVITÀ OPERATIVE**

L'allegato al Piano di controllo alla specie cinghiale e suoi ibridi, per il periodo 2020 – 2024 collaziona la modulistica, richiamata nel documento e precisamente:

- 1) Istanza per ottenimento recinto elettrico;
- 2) Affidamento di recinzioni elettrificate;
- 3) Richiesta di partecipazione al piano tramite approntamento di gabbie di cattura;
- 4) Affidamento gabbie di cattura;
- 5) Verbale d'intervento abbattimento in gabbia/chiusino;
- 6) Consegna gabbie di cattura ATC – CA – Aziende - Associazioni Agricole;
- 7) Istanza di partecipazione al piano in qualità di coadiutore;
- 8) Verbale d'intervento;
- 9) Verbale di destinazione dei capi abbattuti;
- 10) Consegna campione;
- 11) Proprietario/conduuttore di fondi;
- 12) Cacciatore tutor;
- 13) Accordo agricoltore tutor;
- 14) Verbale dell'intervento all'aspetto Agricoltori e Tutor;





**Modello 2 - VERBALE DI AFFIDAMENTO DI RECINZIONI ELETTRIFICATE**

I sottoscritti Agenti della Provincia di Biella, vista la richiesta presentata dal Sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ prot.n. \_\_\_\_\_ tendente ad ottenere recinzioni elettriche a difesa delle coltivazioni agricole in attualità di coltivazione si affida, in comodato d'uso, al Sig. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

il seguente materiale:

---

---

---

---

Il ricevente si impegna alla corretta gestione del materiale ottenuto in comodato d'uso e a restituire lo stesso alla Provincia di Biella, funzionante ed integro, qualora inutilizzato.

Gli Agenti del Settore Caccia e Pesca  
della Provincia di Biella

Il Ricevente

---

---

---

**Redatto in duplice copia di cui una da rilasciarsi all'affidatario delle recinzioni elettrificate**



Alla  
Provincia di Biella  
Via Quintino Sella, 12  
13900 BIELLA  
PEC: [protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

**Oggetto: Modello 3 - Richiesta di partecipazione al piano tramite approntamento di gabbie di cattura.**

Il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Codice Fiscale [ \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ ] Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ prov ( \_\_\_\_ ) CAP \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

Doc. identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

tel: \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ PEC /E-mail \_\_\_\_\_

in qualità di proprietario/conducente dei terreni siti in Comune di: \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_, mappale \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_ nonché

imprenditore agricolo partita IVA [ \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ ],

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445del28/12/2000, visti i danni causati alle coltivazioni dalla presenza di esemplari di cinghiale su terreni di p proprietà o in conduzione, in possesso di abilitazione alla gestione di gabbie di cattura

**PRESENTA ISTANZA**

Per disporre, in comodato d'uso gratuito, di una gabbia per cinghiali al fine di limitare i danni arrecati dal suide, impegnandosi ad utilizzare la stessa secondo le prescrizioni definite in ambito autorizzativo. A tal fine dichiara di (scegliere un'opzione tra a e b):

- a) essere in possesso di abilitazione all'attività venatoria e porto d'armi uso caccia n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e di provvedere in autonomia all'abbattimento dei cinghiali catturati;
- b) di non essere in possesso di abilitazione all'attività venatoria e di avvalersi per l'abbattimento del Sig. \_\_\_\_\_, in possesso di porto d'armi uso caccia n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e di abilitazione al controllo faunistico del cinghiale.

Con la presente il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs.81/2008 art. 2 e 18 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e manleva la Provincia di Biella da ogni responsabilità derivante da danni cagionati a cose o a terzi nell'esercizio della gestione della gabbia assegnata.

- Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità



Luogo e data

Firma

---

---

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.**

I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Provincia di Biella, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Quintino Sella 12 – Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall'Ente. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, SISTEMA SUSIO S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), con sede in Via Pontida 9, nella persona di Valentina Vasta (soggetto referente per il titolare/Responsabile) tel. 02 92345836 – email [info@sistemasusio.it](mailto:info@sistemasusio.it) PEC [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it) L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.biella.it/aree-tematiche/privacy>



**Modello 4 - VERBALE DI CONSEGNA DI GABBIE-TRAPPOLA PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE AVENTE RILIEVO D'AUTORIZZAZIONE NOMINATIVA**

Il sottoscritto Ufficiale/Agente della Provincia di Biella affida al Sig \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ gabbie-trappola per il controllo del CINGHIALE, matr. \_\_\_\_\_  
unitamente al registro d'attività predisposto e vistato dalla Provincia di Biella.

Il ricevente in qualità di operatore responsabile della gestione del dispositivo di cattura si impegna al corretto svolgimento delle operazioni di cura, manutenzione, foraggiamento, sorveglianza e destinazione dei capi.

L'operatore responsabile dovrà tenere nota, nell'apposito registro, di tutte le operazioni effettuate per la gestione della trappola (giorni di pasturazione, giorni di innesco, catture, destinazione degli animali, ecc.). Il controllo sul suo operato sarà compito del Nucleo di Vigilanza della Provincia di Biella.

In caso di cattura, l'operatore responsabile, se autorizzato allo sparo, potrà abbattere direttamente i capi catturati, oppure comunicare la cattura alla Provincia di Biella che incaricherà un soggetto autorizzato al prelievo.

Il presente verbale, redatto in duplice copia originale di cui una trattenuta dal ricevente e l'altra depositata agli atti d'ufficio della Provincia, assume rilievo di autorizzazione all'utilizzo delle gabbie-trappola al momento della sottoscrizione del ricevente, comunque nel rispetto delle disposizioni e procedure stabilite dalla Provincia con il Piano di controllo del cinghiale 2025-2029.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

L'Ufficiale/Agente del Nucleo di Vigilanza  
Faunistico-Ambientale della Provincia di Biella

L'Operatore responsabile  
del dispositivo di cattura

***Redatto in duplice copia di cui una da rilasciarsi all'affidatario delle gabbie-trappola.***



**Modello 5 - Verbale d'intervento abbattimento in gabbia/chiusino**

Il presente verbale deve essere compilato in tutte le sue parti ed è soggetto a quanto previsto in materia di sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm..

Controllo cinghiale		<b>Istituto Competente:</b>			
in data:	Numero Gabbia:	Provincia	ATC/CA	Ass. Agricola	AATV
Comune di:		Località:			
Titolare gabbia cattura:					
Inizio attività ore		Responsabile dell'Intervento			

Dati dei capi abbattuti:

Ora dell'abbattimento	Sesso (M - F)	Classe di Età (vedi retro)	PESO PIENO Stimato Kg	N° MAMMELLE ATTIVE	Capo assegnat o al Sig.	Marca identificativa	PESO PIENO (Kg)	PESO PARZ. EVISCER AT O (Kg)	N. FETI	LUNGHEZZA FETI (cm)

Presenza di fototrappole: Sì  No

Firma del Responsabile dell'Intervento: \_\_\_\_\_


Firma del consegnatario del capo: \_\_\_\_\_

**Nota:** I capi abbattuti rimangono nella disponibilità del responsabile dell'intervento o del gestore delle gabbie. E' proibita la commercializzazione e su ogni esemplare dovrà essere eseguito obbligatoriamente l'esame per la ricerca della Trichinella prima del consumo delle carni, secondo la modulistica approntata. Qualora sia intenzione dell'assegnatario cedere uno o più capi, tra quelli in disponibilità, a terzi a titolo non oneroso dovrà indicare il nominativo del consumatore finale nel campo apposito del MODELLO utilizzato per la rendicontazione degli interventi; in tal caso l'onere di accertamento della commestibilità delle carni ricadrà comunque sul cedente.


Per quanto concerne la determinazione dell'età (operazione non sempre possibile nel caso di animali catturati e traslocati in vivo, ma sempre possibile nel caso di animali abbattuti), si ritiene che il rilevamento dello stato di eruzione dentaria, e in particolare dei molari, costituisca allo stesso tempo il metodo più semplice e affidabile ai fini di una standardizzazione della raccolta. Il conteggio dei molari può essere facilmente realizzato in qualsiasi condizione ambientale e senza la necessità di particolari competenze tecniche.

Al fine di facilitare le operazioni si prevede un rilevamento basato sullo stato di eruzione (anche parziale) dei tre denti molari (M1, M2, M3), attraverso il quale l'operatore potrà attribuire l'animale ad una delle seguenti 4 classi d'età:


- a) classe A (fino a 4 mesi circa): nessun molare presente;
- b) classe B (da 5 a 12 mesi circa): presente solo M1;
- c) classe C (da 12 a 22 mesi circa): presenti solo M1 e M2;
- d) classe D (oltre i 22 mesi circa): presenti M1, M2 e M3.




NESSUN MOLARE DEFINITIVO  
CLASSE A



1 MOLARE DEFINITIVO  
CLASSE B



2 MOLARI DEFINITIVI  
CLASSE C



3 MOLARI DEFINITIVI  
CLASSE D



**Modello 6 – Consegna gabbia di cattura ATC – CA – Associazioni Agricole - Aziende**

**VERBALE DI CONSEGNA DI GABBIE-TRAPPOLA PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE AVENTE RILIEVO D'AUTORIZZAZIONE NOMINATIVA**

Il sottoscritto Ufficiale/Agente della Provincia di Biella affida al Sig \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ gabbie-trappola per il controllo del CINGHIALE, matr. \_\_\_\_\_  
unitamente al registro d'attività predisposto e vistato dalla Provincia di Biella.

Il ricevente in qualità di operatore responsabile della gestione del dispositivo di cattura si impegna al corretto svolgimento delle operazioni di cura, manutenzione, foraggiamento, sorveglianza e destinazione dei capi.

L'operatore responsabile dovrà tenere nota, nell'apposito registro, di tutte le operazioni effettuate per la gestione della trappola (giorni di pasturazione, giorni di innesco, catture, destinazione degli animali, ecc.). Il controllo sul suo operato sarà compito del Nucleo di Vigilanza della Provincia di Biella.

In caso di cattura, l'operatore responsabile, se autorizzato allo sparo, potrà abbattere direttamente i capi catturati, oppure comunicare la cattura ad ATC – CA / Azienda Agrituristica Venatoria / Associazione Agricola che incaricherà un soggetto autorizzato al prelievo.

Il presente verbale, redatto in duplice copia originale di cui una trattenuta dal ricevente e l'altra depositata agli atti d'ufficio della Provincia, assume rilievo di autorizzazione all'utilizzo delle gabbie-trappola al momento della sottoscrizione del ricevente, comunque nel rispetto delle disposizioni e procedure stabilite dalla Provincia con il Piano di controllo del cinghiale 2025-2029.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

L'Ufficiale/Agente del Nucleo di Vigilanza  
Faunistico-Ambientale della Provincia di Biella

L'Operatore responsabile  
del dispositivo di cattura

***Redatto in duplice copia di cui una da rilasciarsi all'affidatario delle gabbie-trappola.***



**Modello 7 - Istanza di partecipazione al piano in qualità di coadiutore**

Alla  
Provincia di Biella  
Via Quintino Sella, 12  
13900 BIELLA  
PEC: [protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

**Oggetto:** Richiesta di essere inserito nell'elenco dei coadiutori per gli interventi di controllo del cinghiale nei territori di competenza della Provincia di Biella.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_  
nato ail \_\_\_\_\_ e residente nel  
Comune di \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_\_ ) Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_  
Indirizzo mail \_\_\_\_\_ Indirizzo PEC \_\_\_\_\_

con la presente, chiede di essere inserito nell'elenco dei coadiutori nominativamente individuati, per gli interventi di controllo del cinghiale nei territori di competenza della Provincia di Biella ai sensi del punto 1.8 del regolamento d'attuazione del "Piano di contenimento numerico della specie cinghiale nella Provincia di Biella".

A tal fine,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.,

**DICHIARA**

- essere in possesso di porto d'armi ad uso caccia in corso di validità e di mantenere i requisiti di idoneità che hanno consentito il rilascio dello stesso e di valida polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività venatoria come prescritta dalla L. 157/92 (per gli interventi effettuati durante le ore notturne la polizza deve essere integrata con apposita appendice)
- di essere in possesso di uno dei seguenti attestati/qualifiche:
  - ✓ corso di formazione per i soggetti attuatori dei piani di controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi della DT. n. 1025/A1715A/2022 del 1812.2022; rilasciato dalla Provincia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_;
  - ✓ qualifica di selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019 rilasciato dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ ovvero



dell'attesto di partecipazione ai corsi effettuati dalla Provincia di Biella in esito alla deliberazione G.P. n. 226 del 22.05.2001

- di essere in possesso di attestato di prova di tiro conseguita presso un Tiro a Segno Nazionale, in corso di validità.
- di essere soggettivamente responsabile della corretta esecuzione delle operazioni che andrà a svolgere per gli interventi di controllo del cinghiale nei territori di competenza della Provincia di Biella.
- di impegnarsi a comunicare alla Provincia di Biella, eventuali modifiche dovessero intervenire nei requisiti da possedere.
- di aver preso visione dell'informativa della Provincia di Biella sul trattamento dei dati personali ai sensi del reg. 679/2016 allegata alla presente manifestazione d'interesse.
- di essere consapevole che con l'adesione accetta l'inserimento del proprio nominativo e numero di telefono nell'elenco che sarà reso disponibile alle Associazioni agricole territoriali, all'Ambito Territoriale di Caccia BIELLA1 e al Comprensorio Alpino di Caccia BIELLA1.
- di non avere riportato condanne penali in materia di caccia negli ultimi cinque anni;

Data, \_\_\_\_\_

L'Operatore del controllo

\_\_\_\_\_

**(Allegare copia degli attestati di cui sopra e documento d'identità in corso di validità)**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.**

I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Provincia di Biella, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Quintino Sella 12 – Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall'Ente. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, SISTEMA SUSIO S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), con sede in Via Pontida 9, nella persona di Valentina Vasta (soggetto referente per il titolare/Responsabile) tel. 02 92345836 – email [info@sistemasusio.it](mailto:info@sistemasusio.it) PEC [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it) L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.biella.it/aree-tematiche/privacy>



**Modello 8 - Verbale d'intervento**

Il presente verbale deve essere compilato in tutte le sue parti ed è soggetto a quanto previsto in materia di sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.

Controllo cinghiale		Istituto Competente:			
in data:	Numero:	Provincia	ATC/CA	Ass. Agricola	AATV
Comune di:		Località:			
Titolare gabbia cattura:					
Inizio attività ore		Responsabile dell'Intervento			

Inizio attività ore		Cani abilitati N°		Conduuttori cani:							
Fine attività ore		Responsabile dell'Intervento:				Qualifica				Colpi sparati	
Cerca/Aspetto		Porto d'armi		Assicurazione		G.V.V.	Proprietario /Conduuttore	Tutor/Coadiutore	Polizia Provinciale.	a segno	a vuoto
Girata/Braccata											
N.	Nome Partecipanti	N.	Scadenza	Tipo	Scadenza						
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											



14.											
15.											

Dati dei capi abbattuti:

LUNGHEZZA A FETTI (cm)	N. FETTI	PESO PARZ. EVISCERATO (kg)	PESO PIENO (kg)	Marca identificativa	Capo assegnato al Sig.	N.° MAMMELLE E ATTIVE	PESO PIENO Stimato kg	Classe di Età (vedi retro)	Sesso (M-F)	Ora d'abbattimento

Numero di cinghiali visti: \_\_\_\_\_

Foraggiamento attrattivo: Sì  No


Firma del Responsabile dell'Intervento: \_\_\_\_\_

**Nota:** I capi abbattuti rimangono nella disponibilità del responsabile dell'intervento o del gestore delle gabbie. E' proibita la commercializzazione e su ogni esemplare dovrà essere eseguito obbligatoriamente l'esame per la ricerca della Trichinella prima del consumo delle carni, secondo la modulistica approntata. Qualora sia intenzione dell'assegnatario cedere uno o più capi, tra quelli in disponibilità, a terzi a titolo non oneroso dovrà indicare il nominativo del consumatore finale nel campo apposito del MODELLO utilizzato per la rendicontazione degli interventi; in tal caso l'onere di accertamento della commestibilità delle carni ricadrà comunque sul cedente.


Per quanto concerne la determinazione dell'età (operazione non sempre possibile nel caso di animali abbattuti), si ritiene che il rilevamento dello stato di eruzione dentaria, e in particolare dei molari, costituisca allo stesso tempo il metodo più semplice e affidabile ai fini di una standardizzazione della raccolta. Il conteggio dei molari può essere facilmente realizzato in qualsiasi condizione ambientale e senza la necessità di particolari competenze tecniche.

Al fine di facilitare le operazioni si prevede un rilevamento basato sullo stato di eruzione (anche parziale) dei tre denti molari (M1, M2, M3), attraverso il quale l'operatore potrà attribuire l'animale ad una delle seguenti 4 classi d'età:


- a) classe A (fino a 4 mesi circa): nessun molare presente;
- b) classe B (da 5 a 12 mesi circa): presente solo M1;
- c) classe C (da 12 a 22 mesi circa): presenti solo M1 e M2;
- d) classe D (oltre i 22 mesi circa): presenti M1, M2 e M3.




NESSUN MOLARE DEFINITIVO  
CLASSE A



1 MOLARE DEFINITIVO  
CLASSE B



2 MOLARI DEFINITIVI  
CLASSE C



3 MOLARI DEFINITIVI  
CLASSE D



**Modello 9 - Verbale di destinazione dei capi abbattuti.**

**INTERVENTO DI CONTROLLO CINGHIALI IN DATA :** \_\_\_\_\_

**TOTALE CAPI PRELEVATI N. :** \_\_\_\_\_

In ottemperanza al Regolamento di attuazione Piano di Controllo Specie Cinghiale 2025 - 2029

I sottoscritti \_\_\_\_\_ agenti di  
Polizia Provinciale di Biella provvedono alla CESSIONE dei seguenti esemplari:

1. Cinghiale del peso stimato di Kg. \_\_\_\_\_
2. Cinghiale del peso stimato di Kg. \_\_\_\_\_
3. Cinghiale del peso stimato di Kg. \_\_\_\_\_
4. Cinghiale del peso stimato di Kg. \_\_\_\_\_
5. Cinghiale del peso stimato di Kg. \_\_\_\_\_

I capi vengono consegnati al Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

identificato mediante documento d'identità \_\_\_\_\_

identificato mediante documento d'identità \_\_\_\_\_

Il quale si impegna a fornire seguenti dati:

N°	Sesso (M- F)	Classe di età	Peso pieno (Kg)	N° mammelle attive	Peso Parzialmente eviscerato (kg)	N°feti	Lunghezza feti (cm)	Marca Identificativa
1								
2								
3								
4								
5								

I capi vengono consegnati al macello autorizzato: \_\_\_\_\_



- Viste l'assenza di richieste dei capi abbattuti, gli animali vengono ritirati dal Servizio di recupero fauna Selvatica.

\_\_\_\_\_li\_\_\_\_\_

E' proibita la commercializzazione e su ogni esemplare dovrà essere eseguito obbligatoriamente l'esame per la ricerca della Trichinella prima del consumo delle carni, ai sensi della D.G.R. 12/12/2011 n°13/3093 , secondo la modulistica approntata

Gli agenti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il ricevente

\_\_\_\_\_



**Modello 10 - Consegna campione**

**REGIONE PIEMONTE  
ASL BIELLA  
SERVIZIO VETERINARIO**

**Oggetto: Scheda consegna campioni cinghiali per esame trichinoscopico**

Scheda di abbattimento nr. \_\_\_\_\_ in esecuzione del Piano di controllo alla specie cinghiale approvato dalla Provincia di Biella per gli anni 2025-2029.

Nominativo Operatore dell'intervento: \_\_\_\_\_

Dati biometrici dell'esemplare di cinghiale per il quale si richiede l'esame:

- Peso: \_\_\_\_\_
- Sesso: Maschio       Femmina
- Età presunta:
  - Classe A (0-6 mesi)
  - Classe B (6-18 mesi)
  - Classe C (18-30 mesi)
  - Classe D (oltre 30 mesi)

*(barrare la voce interessata)*

DATA \_\_\_\_\_ Luogo dell'abbattimento \_\_\_\_\_

Coordinate geografiche del luogo dell'abbattimento \_\_\_\_\_

**Matrice prelevata :**  **Diaframma o lingua (almeno 100 grammi)**

**Milza (in caso di zona a rischio)**

**Altro** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_

Residente in Via \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

Indirizzo mail o pec \_\_\_\_\_

chiede l'esecuzione dell'esame trichinoscopico per l'esemplare identificato con la seguente matrice \_\_\_\_\_ e si impegna a non consumare le carni fino alla comunicazione dell'esito della ricerca.

Note

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

**Modello 11 - Proprietario /conduttore di fondi**

Alla

Provincia di Biella

Via Quintino Sella, 12

13900 BIELLA

PEC: [protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

Oggetto: Richiesta di partecipare al piano di controllo alla specie cinghiale in qualità di proprietario /conduttore di fondi agricoli.

Il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Codice Fiscale [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ prov ( \_\_ ) CAP \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

Doc. identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ scadenza \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_

tel: \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Chiede di essere inserito nell'Albo dei cacciatori-tutor istituito presso codesto spett.le Ente, a tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm., chiede di essere inserito nell'Albo dei cacciatori-tutor istituito presso codesto spett.le Ente, a tal fine

**DICHIARA**

di possedere i requisiti richiesti per intervenire sui propri fondi a difesa delle coltivazioni in atto e in particolare:

- che i fondi in possesso e/o conduzione sono ubicati nei Comuni di \_\_\_\_\_ e a tale scopo allega planimetria ed elenco delle particelle in possesso/conduzione
- di essere in possesso di qualifica a selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991 ) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019 ovvero dell'attestato di partecipazione ai corsi effettuati dalla Provincia di Biella in esito alla deliberazione G.P. n. 226 del 22.05.2001;
- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi:
- corso organizzato da Provincia – ATC – CA ed OO.PP.AA. di cui alla D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 ;
- di essere in possesso di attestato di prova di tiro conseguita presso un Tiro a Segno Nazionale, in corso di validità.
- essere in possesso di porto d'armi ad uso caccia in corso di validità e di mantenere i requisiti di idoneità che hanno consentito il rilascio dello stesso e di valida polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività venatoria come prescritta dalla L. 157/92 (per gli interventi effettuati durante le ore notturne la polizza deve essere integrata con apposita appendice);
- di non avere riportato condanne penali in materia di caccia negli ultimi cinque anni;
- di ritenere la Provincia di Biella o altro Soggetto Attuatore del Piano indenne da qualsivoglia responsabilità durante gli interventi.



Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*(Allegare copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità)*

---

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.**

I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Provincia di Biella, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Quintino Sella 12 – Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall'Ente. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, SISTEMA SUSIO S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), con sede in Via Pontida 9, nella persona di Valentina Vasta (soggetto referente per il titolare/Responsabile) tel. 02 92345836 – email [info@sistemasusio.it](mailto:info@sistemasusio.it) PEC [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it) L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.biella.it/aree-tematiche/privacy>





stipulato un accordo scritto con gli agricoltori interessati;

di assicurare la massima disponibilità a servire gli agricoltori interessati.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*(Allegare copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità)*

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.**

I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Provincia di Biella, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Quintino Sella 12 – Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall'Ente. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, SISTEMA SUSIO S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), con sede in Via Pontida 9, nella persona di Valentina Vasta (soggetto referente per il titolare/Responsabile) tel. 02 92345836 – email [info@sistemasusio.it](mailto:info@sistemasusio.it) PEC [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it) L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.biella.it/aree-tematiche/privacy>



**Modello 13**

**ACCORDO TRA AGRICOLTORE E CACCIATORE-TUTOR PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE OPERATIVE DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLE COLTURE AGRICOLE.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

n° di cellulare \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

In qualità di proprietario/conduuttore di fondi agricoli nei Comuni di \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_

**(Allegare elenco particelle e planimetria aziendale )**

ricadenti in

- Zone di Ripopolamento e Cattura \_\_\_\_\_
- Ambito Territoriale di Caccia BI1
- Comprensorio Alpino BI1
- A.A.T.V. o A.F.V. \_\_\_\_\_

**incarica del servizio armato di tutela dei propri fondi agricoli**

Nome Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

n° di cellulare \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

iscritto nell'elenco dei cacciatori-tutor dalla Provincia di Biella.

La sottoscrizione del presente accordo dà facoltà al cacciatore-tutor di intervenire in tempo reale nei terreni su indicati, su chiamata dell'agricoltore "tutelato", per abbattere i cinghiali da questi sorpresi in atti di danneggiamento delle proprie colture agricole. Lo stesso assume validità a seguito della sua trasmissione alla Provincia di Biella ed alle Autorità di P.S. competenti (Questura di Biella, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza,) e dura fino al 31/12/2029, scadenza del Piano di controllo provinciale. Ciascuna delle parti potrà recedere dall'accordo prima della scadenza naturale con comunicazione scritta. Detto recesso dovrà essere formalmente comunicato alla Provincia di Biella e all'Istituto territoriale competente. Il cacciatore-tutor si impegna ad intervenire, in rispetto delle procedure operative e di dettaglio emanate dalla Provincia di Biella che dichiara di conoscere, tutte le volte che viene interpellato dall'agricoltore; il mancato intervento per più di tre volte consecutive, segnalato dall'agricoltore, comporta la cancellazione dall'elenco provinciale dei soggetti autorizzati. La firma apposta sul presente contratto manleva l'Amministrazione Provinciale di Biella od altro Istituto competente per territorio da ogni responsabilità che potesse derivare dall'attuazione dell'intervento stesso.

Il presente accordo, redatto in tre originali, viene rilasciato uno all'agricoltore, uno al cacciatore-tutor, uno alla Provincia di Biella.

Letto, firmato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_

Il cacciatore tutor

Il proprietario /conduuttore dei fondi agricoli

Visto, il Direttore/Concessionario dell'AATV \_\_\_\_\_



**Modello 14 - VERBALE DELL'INTERVENTO ALL'ASPETTO AGRICOLTORI/TUTOR E COADIUTORI.**

Il presente verbale deve essere compilato in tutte le sue parti ed è soggetto a quanto previsto in materia di sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm..

<b>Controllo cinghiale in data:</b>												
<b>Comuni di</b>						<b>Località:</b>						
<b>Inizio attività ore:</b>												
<b>Fine attività ore:</b>				<b>Responsabile dell'Intervento:</b>				<b>Qualifica</b>		<b>Colpi sparati</b>		
<b>Porto d'armi</b>				<b>Assicurazione</b>				<b>G.V.V.</b>	<b>PROPRIETARIO/ CONDUTTORE</b>	<b>selecontrollore</b>	<b>a segno</b>	<b>a vuoto</b>
<b>N.</b>	<b>Partecipanti:</b>			<b>N.</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Tipo</b>	<b>Scadenza</b>					
1.												
2.												

**Dati dei capi abbattuti:**

Ora dell'abbattimento	Sesso (M-F)	Classe di Età (vedi retro)	PESO PIENO Stimato Kg	N° MAMMELLE ATTIVE	Capo assegnato al Sig.	Marca identificativa	PESO PIENO (Kg)	PESO PARZ. EVISCERATO (Kg)	N. FETI	LUNGHEZZA FETI (cm)

Numero di cinghiali visti: \_\_\_\_\_

Foraggiamento attrattivo: Sì  No


Firma del Responsabile dell'Intervento: \_\_\_\_\_

**Nota:** I capi abbattuti rimangono nella disponibilità del responsabile dell'intervento o del gestore delle gabbie. E' proibita la commercializzazione e su ogni esemplare dovrà essere eseguito obbligatoriamente l'esame per la ricerca della Trichinella prima del consumo delle carni, secondo la modulistica approntata. Qualora sia intenzione dell'assegnatario cedere uno o più capi, tra quelli in disponibilità, a terzi a titolo non oneroso dovrà indicare il nominativo del consumatore finale nel campo apposito del MODELLO utilizzato per la rendicontazione degli interventi; in tal caso l'onere di accertamento della commestibilità delle carni ricadrà comunque sul cedente.


Per quanto concerne la determinazione dell'età (operazione non sempre possibile nel caso di animali abbattuti), si ritiene che il rilevamento dello stato di eruzione dentaria, e in particolare dei molari, costituisca allo stesso tempo il metodo più semplice e affidabile ai fini di una standardizzazione della raccolta. Il conteggio dei molari può essere facilmente realizzato in qualsiasi condizione ambientale e senza la necessità di particolari competenze tecniche.

Al fine di facilitare le operazioni si prevede un rilevamento basato sullo stato di eruzione (anche parziale) dei tre denti molari (M1, M2, M3), attraverso il quale l'operatore potrà attribuire l'animale ad una delle seguenti 4 classi d'età:


- a) classe A (fino a 4 mesi circa): nessun molare presente;
- b) classe B (da 5 a 12 mesi circa): presente solo M1;
- c) classe C (da 12 a 22 mesi circa): presenti solo M1 e M2;
- d) classe D (oltre i 22 mesi circa): presenti M1, M2 e M3.




NESSUN MOLARE DEFINITIVO  
CLASSE A



1 MOLARE DEFINITIVO  
CLASSE B



2 MOLARI DEFINITIVI  
CLASSE C



3 MOLARI DEFINITIVI  
CLASSE D



## **ALLEGATO 2- Disposizioni applicative relative all'attività di foraggiamento attrattivo finalizzato al contenimento del cinghiale**

### **Art. 1 Obiettivi e finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui è possibile realizzare il foraggiamento attrattivo finalizzato al contenimento e al depopolamento del cinghiale sul territorio della Provincia di Biella esterno alle aree protette. Il foraggiamento potrà interessare sia gabbie e recinti di cattura sia aree libere in cui concentrare gli animali per procedere con abbattimenti urgenti e/o programmati con le modalità riportate all'Art 4 del regolamento d'attuazione del presente Piano.

### **Art. 2. Localizzazioni e caratteristiche ambientali delle zone di foraggiamento**

Il foraggiamento dovrà essere realizzato in zone idonee alla frequentazione di cinghiali costituendo non più di un punto di alimentazione ogni 50 ettari di superficie dell'unità territoriale di gestione, pari all'allestimento di massimo 2 siti di foraggiamento per km quadrato per evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie che ne potrebbe favorire la sopravvivenza e riproduzione.

### **Art. 3 Tipologia di mangimi utilizzabili**

Il foraggiamento dovrà essere realizzato con utilizzo di mais in granella o in pannocchie nella quantità massima di un chilogrammi/giorno in ciascun sito di foraggiamento. Cereali diversi potranno essere impiegati previa richiesta per le vie brevi al Settore Caccia e pesca della Provincia di Biella. In nessun caso potranno essere utilizzati scarti alimentari o di macellazione o altri rifiuti organici.

### **Art. 4 Realizzazione degli interventi di contenimento a seguito di foraggiamento**

Il foraggiamento dovrà essere sospeso allorquando, dopo ripetuti interventi di contenimento da appostamento effettuati nel sito di foraggiamento, non siano ulteriormente reperiti cinghiali o non vi siano operatori disponibili a proseguire l'attività o quando diverse necessità comportino lo spostamento degli interventi di controllo in altro sito.